

## XXIV.

## TORNATA DI MARTEDÌ 5 MARZO 1935

ANNO XIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

## INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	786	THAON DI REVEL: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 11, che modifica il trattamento doganale dei fili di fibre artificiali. . . . .	787
<b>Risposta scritta ad una interrogazione</b> (Annunzio) . . . . .	786	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 12, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni . . . . .	787
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>		— Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 18, che reca modificazioni al trattamento doganale delle favette o favino . . . . .	787
DE VECCHI DI VAL CISMON: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 58, relativo alla classificazione dei Regi Istituti e delle Regie Scuole d'arte. . . . .	787	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 19, che reca modificazioni al trattamento doganale delle chiusure a strappo, delle relative parti metalliche e del pressame . . . . .	787
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 107, relativo alla istituzione in Roma del Regio Istituto italiano per la storia antica . . . . .	787	SOLMI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 36, recante modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 . . . . .	820
THAON DI REVEL: Conversione in legge del Regio decreto legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2024, che modifica il regime doganale dei « motocicli », delle « parti staccate dei motocicli e di velocipedi » nonchè degli acidi « cresilico », delle « carte da parati » e dei « bottoni di madreperla » . . . . .	787	RAZZA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 105, relativo a variazioni a disposizioni riguardanti il servizio per l'escavazione dei porti marittimi del Regno. . . . .	821
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2025, che consente la importazione in esenzione da diritti di confine ed a tassa di scambio ridotta dell'acido cianidrico liquido destinato ad essere impiegato nella lotta anticoccidica . . . . .	787	<b>Convocazione degli Uffici</b> . . . . .	787
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2347, recante disposizioni riguardanti l'Istituto Nazionale di credito edilizio e la conversione al 4 per cento delle cartelle edilizie 6 per cento da esso emesse. . . . .	787	PRESIDENTE . . . . .	787
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 10, concernente il trattamento doganale dei gelatinizzanti destinati alla fabbricazione di esplosivi . . . . .	787	<b>Disegno di legge (Seguito e fine della discussione).</b>	
		Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936 . . . . .	791
		ROSSONI, <i>Ministro</i> . . . . .	791

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>			
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 . . . . .	810	Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2079, recante proroga dell'esercizio, da parte della Banca d'Italia, del servizio di Regia Tesoreria provinciale e coloniale.	790
ZINGALI . . . . .	810	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2102, che autorizza l'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case in Taranto per gli ufficiali della Regia marina . . . . .	790
AMATO . . . . .	821	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2071, concernente l'autorizzazione all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di case nell'isola di Lero per il personale statale . . . . .	791
DE REGIBUS . . . . .	825	Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2078, riguardante l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad eseguire le operazioni previste dal Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1653, riguardante provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie . . . . .	791
BERNOCCO . . . . .	828	<b>Disegni di legge (Votazione segreta) . . . . .</b>	<b>832</b>
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>		<b>Interrogazione (Annunzio) . . . . .</b>	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 1960, concernente l'aumento della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione . . . . .	788		834
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934-XIII, n. 1961, che modifica gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti . . . . .	788		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1984, recante provvedimenti in materia di tasse automobilistiche. . . . .	788		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1995, recante norme transitorie sulle destinazioni degli uditori giudiziari e sulle applicazioni dei giudici e sostituti procuratori del Re . . . . .	789		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1934-XIII, n. 2043, concernente la estensione agli ufficiali della Milizia Nazionale della strada della facoltà concessa, in via transitoria, col Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1673, ad alcune categorie di ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale . . . . .	789		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1934-XIII, n. 2040, che dà facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare le norme da osservarsi sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio . . . . .	789		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1934-XIII, n. 2044, concernente la cessione gratuita in proprietà indivisibile ai Comuni di Milano e di Monza del Palazzo Reale di Monza, dei relativi giardini e della parte del Parco annessa al Palazzo . . . . .	790		

### La seduta comincia alle 16.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di salute, gli onorevoli: Donegani, di giorni 4; Panunzio, di 3; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Biagi, di giorni 2; Maraini, di 15; Spinelli, di 20; Garibaldi, di 15.

(Sono concessi).

### Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha trasmesso copia della risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole camerata Perna.

Sarà inserita, a norma del Regolamento, in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

(1) Vedi allegato n. 2.

**Presentazione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 58, relativo alla classificazione dei Regi Istituti e delle Regie Scuole d'arte. (506)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 107, relativo alla istituzione in Roma del Regio Istituto italiano per la storia antica. (507)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale della presentazione di questi disegni di legge. Saranno inviati alla Giunta per la conversione in legge dei decreti-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2024, che modifica il regime doganale dei « motocicli », delle « parti staccate di motocicli e di velocipedi » nonchè degli acidi « cresilico » e « fenico »; della « carta da parati » e dei « bottoni di madreperla ». (508)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2025, che consente la importazione in esenzione da diritti di confine ed a tassa di scambio ridotta dell'acido cianidrico liquido destinato ad essere impiegato nella lotta anticoccidica. (509)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2347, recante disposizioni riguardanti l'Istituto Nazionale di Credito edilizio e la conversione al 4 per cento delle cartelle edilizie 6 per cento da esso emesse (510).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 10, concernente il trattamento doganale dei gelatinizzanti destinati alla fabbricazione di esplosivi (511).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 11 che modifica il trattamento doganale dei fili di fibre artificiali (512).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 12 concer-

nente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni (513).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 18, che reca modificazioni al trattamento doganale delle favette o favino (514).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 19, che reca modificazioni al trattamento doganale delle chiusure a strappo, delle relative parti metalliche e del presame (515).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge. Tranne quello relativo all'Istituto di credito edilizio, che sarà trasmesso alla Giunta Generale del Bilancio, tutti gli altri saranno inviati alla Giunta per le tariffe doganali e i trattati di commercio.

**Convocazione degli Uffici.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che gli Uffici sono convocati per domani mercoledì alle ore 11, col seguente ordine del giorno:

Riunione dei comuni di Salò e di Gardone Riviera in unico comune denominato « Città di Benàco ». (422)

Ricostituzione del comune di Chiauci in provincia di Campobasso. (423)

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Cisternino, in provincia di Brindisi. (434)

Diritto di raccomandazione per le stampe periodiche spedite in conto corrente. (438)

Norme pel conseguimento dei gradi di macchinista navale, macchinista per motonavi, motorista navale ed elettricista e delle autorizzazioni a condurre motori di limitata potenza. (455)

Approvazione della Convenzione fra l'Italia ed altri Stati concernente alcune regole in materia di ricupero di siluri, Convenzione stipulata in Parigi il 21 giugno 1934-XII. (472)

Benefici di anzianità, nel grado di ufficiale di complemento, agli ex-volontari ciclisti ed automobilisti dei reparti disciolti nel 1915. (478)

L'Ufficio I dovrà, inoltre, procedere alla nomina del Vice-presidente e del Segretario; l'Ufficio III alla nomina del Presidente e l'Ufficio IV alla nomina del Vice-presidente, in sostituzione degli onorevoli camerati chiamati a ricoprire cariche di Governo.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 1960, concernente l'aumento della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1960, concernente l'aumento della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione. (*Stampato* n. 398-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1960, che aumenta la tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934-XIII, n. 1961, che modifica gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, Anno XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XIII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1961, che modifica gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importa-

zione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti. (*Stampato* n. 405-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1961, che modifica gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1984, recante provvedimenti in materia di tasse automobilistiche.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1984, recante provvedimenti in materia di tasse automobilistiche. (*Stampato* n. 408-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1984, recante provvedimenti in materia di tasse automobilistiche ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1995, recante norme transitorie sulle destinazioni degli uditori giudiziari e sulle applicazioni dei giudici e sostituti procuratori del Re.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1995, recante norme transitorie sulle destinazioni degli uditori giudiziari e sulle applicazioni dei giudici e sostituti procuratori del Re. (*Stampato* n. 414-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1995, recante norme transitorie sulle destinazioni degli uditori giudiziari e sulle applicazioni dei giudici e sostituti procuratori del Re ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1934-XIII, n. 2043, concernente la estensione agli ufficiali della Milizia nazionale della strada della facoltà concessa, in via transitoria, col Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1673, ad alcune categorie di ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 2043, concernente l'estensione agli ufficiali della Milizia Nazionale della Strada della facoltà concessa, in via transitoria, col Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, ad alcune categorie

di ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale. (*Stampato* n. 420-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 2043, col quale è stata estesa agli ufficiali della Milizia Nazionale della Strada la facoltà concessa, in via transitoria, col Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, ad alcune categorie di ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1934-XIII, n. 2040, che dà facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare le norme da osservarsi sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 2040, che dà facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare le norme da osservarsi sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio. (*Stampato* n. 424-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 2040, che dà facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare le norme da osservarsi sulle tramvie a

trazione meccanica e sulle ferrovie economiche in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º dicembre 1934-XIII, n. 2044, concernente la cessione gratuita in proprietà indivisibile ai Comuni di Milano e di Monza del Palazzo Reale di Monza, dei relativi giardini e della parte del Parco annessa al Palazzo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º dicembre 1934, n. 2044, concernente la cessione gratuita in proprietà indivisibile ai Comuni di Milano e di Monza del Palazzo Reale di Monza, dei relativi giardini e della parte del Parco annessa al Palazzo (*Stampato* n. 429-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º dicembre 1934-XIII, n. 2044, concernente la cessione gratuita in proprietà indivisibile ai comuni di Milano e di Monza del Palazzo Reale di Monza, dei relativi giardini e della parte del Parco annessa al Palazzo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2079, recante proroga dell'esercizio, da parte della Banca d'Italia, del servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 di-

cembre 1934, n. 2079, recante proroga dell'esercizio, da parte della Banca d'Italia, del servizio di Regia Tesoreria provinciale e coloniale. (*Stampato* n. 430-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2079, recante proroga dell'esercizio, da parte della Banca d'Italia, del servizio di Regia Tesoreria provinciale e coloniale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2102, che autorizza l'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case in Taranto per gli ufficiali della Regia Marina.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1934, n. 2102, che autorizza l'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case in Taranto per gli ufficiali della Regia Marina (*Stampato* n. 431-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2102, che autorizza l'Istituto Nazionale per le Case degli impiegati dello Stato a costruire case in Taranto per gli ufficiali della Regia marina ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2071, concernente l'autorizzazione all'I. N. C. I. S. per la costruzione di case nell'isola di Lero per il personale statale.**

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1934, n. 2071, concernente la autorizzazione all'I. N. C. I. S. per la costruzione di case nell'isola di Lero per il personale statale (*Stampato* n. 432-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2071, concernente l'autorizzazione all'I. N. C. I. S. per la costruzione di case nell'isola di Lero per il personale statale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2078, riguardante l'autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti ad eseguire le operazioni previste dal Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1653, riguardante provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2078, riguardante la autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti ad eseguire le operazioni previste dal Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, nu-

mero 1653, riguardante provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie (*Stampato* n. 433-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2078, concernente l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad eseguire le operazioni previste dal Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1653, riguardante provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Come la Camera ricorda, la discussione generale è stata chiusa ieri, riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore e all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'onorevole relatore intende parlare su questo disegno di legge?

BORGHESE, *relatore*. Rinunzio.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. (*Vivissimi applausi*). Il Ministero dell'agricoltura ha a sua disposizione per l'esercizio 1935-36 seicentotrentacinque milioni, così ripartiti: 35 milioni per le spese generali e le pensioni, 100 milioni per i servizi del credito agrario, 53 milioni per le foreste, 55 milioni per i servizi dei diversi rami della

produzione agricola e 392 milioni per la bonifica integrale. Come si vede, la parte preponderante della spesa è costituita dal contributo alle opere di bonifica che denotano lo sforzo del Governo Fascista per la redenzione del suolo nazionale. Sono milioni di ettari di terreno, condannati a poca o a nessuna produttività, che il Fascismo ha preso d'assalto e va trasformando con notevoli sacrifici finanziari, con la bravura dei suoi tecnici, con l'ardimento e la fatica eroica di capi e di masse del mondo agricolo italiano.

La proporzione nelle spese di bilancio è, dunque, pienamente giustificata, data la grandiosità dell'impresa bonificatrice che richiederebbe mezzi anche superiori per mantenere il ritmo iniziale non solo per le bonifiche principali, atte alla messa in valore a breve scadenza, ma per tutte quelle che furono incluse nel vastissimo cantiere e costituiscono una sicura promessa per il domani dell'economia nazionale.

È urgente mettere in armonia il nuovo valore politico, spirituale e militare degli italiani, suscitato dalla Rivoluzione Fascista, con la possibilità e la capacità produttiva. La parola d'ordine è oggi questa: conquistare l'autonomia economica che, unitamente al valore politico, spirituale e militare, significa garanzia di potenza. Un'economia nazionale autonoma, fondata su capacità proprie, supererà il termine di economia chiusa che presuppone rinunce deprecabili, presso a poco quanto le « schiavitù economiche » che impongono una qualifica di inferiorità ai popoli.

Per la conquista dell'autonomia economica l'apporto maggiore deve esser dato dall'agricoltura, sia estendendo la superficie di terreno coltivabile, sia intensificando e perfezionando la produzione sui vecchi terreni per completare il fabbisogno alimentare, ma soprattutto per fornire a nuove industrie i prodotti da trasformare nelle materie prime che attualmente si importano per miliardi di lire dall'estero.

L'attività del Governo per estendere il terreno coltivabile si adeguerà alle graduali possibilità finanziarie, ma si svolgerà con sicuro metodo e con volontà inflessibile sino al compimento dell'impresa.

Tutte le opere di bonifica sono utili, ma la bonifica tipica del Fascismo, secondo le direttive e la volontà del DUCE, è quella che ha in sé carattere e fini sociali, cioè la bonifica integrale: integrale non soltanto in senso tecnico e produttivo, ma anche nel senso dei suoi risultati, cioè nella conclusione fascista della redenzione della terra che deve essere

coltivata o direttamente dal lavoratore o secondo il rapporto sociale che sta alla base dell'ordine corporativo. Littoria — terra nuova, città nuova, forma economica nuova, cioè istituto sociale nuovo — è un nome che riscuote ammirazione universale, in concreto e non retoricamente, e suona gloria per la Rivoluzione delle Camicie Nere e per il Capo. (*Vivissimi applausi*).

Nell'insieme però della bonificazione nessuna iniziativa deve essere esclusa, ma tutte le sane iniziative facilitate e sostenute. La bonifica è principalmente attività dello Stato, ma è anche necessariamente una collaborazione dei proprietari bonificatori con lo Stato. Laddove questa collaborazione vien meno, nonostante il contributo statale, non può essere tollerata la sopravvivenza delle inerzie passate, nel tempo fascista. Bisognerà quindi provvedere, attuando la *tipica bonifica del Fascismo*, secondo lo spirito di una legge recentemente approvata dalla Camera ed ora davanti al Senato.

Restando ben precisato questo indirizzo generale della attività bonificatrice, con criteri sostanzialmente analoghi — mirando ad assicurare stabilità di sede e continuità di lavoro all'operaio agricolo e quindi una migliore produzione ed un maggior benessere — occorrerà sostenere le opere di miglioramento fondiario eseguite da privati, anche fuori dei comprensori di bonifica, giacchè in questi casi lo Stato stimola gli agricoltori ad eseguire quei miglioramenti fondiari che essi non avrebbero convenienza a compiere e che tuttavia si manifestano utili per fini, oltre che produttivi, sociali e politici. A questi fini di assistenza e di incitamento si sono assegnati, nell'ultimo quinquennio, oltre 794 milioni di contributi, a cui va aggiunta la somma di 800 milioni destinata a trasformare le passività onerose ed a sorreggere le aziende in dissesto degli agricoltori benemeriti.

Il camerata Vignati ha parlato, ieri, con precisa conoscenza, dei problemi della montagna. Lo assicuro che il Ministero terrà presente quanto egli ha detto ed in modo particolare quanto egli ci ha comunicato ed ha precisato per la piccolissima proprietà della montagna. Voi sapete che anche la montagna è curata premurosamente dal Governo Fascista. Nell'ultimo quinquennio si sono spesi 50 milioni in media all'anno per la sistemazione montana e non sarà diminuito il contributo per il miglioramento dei pascoli che da 10 milioni nel 1931 è passato a circa 18 milioni nel 1934-35. D'altra parte non si può pensare allo sviluppo ulteriore delle opere di



bonifica in montagna o in pianura senza porsi il problema della manutenzione dell'ingente mole delle opere pubbliche eseguite.

Da un accertamento recente risultano questi dati che non hanno bisogno di commenti: 3.597 chilometri di arginatura, 12.124 chilometri di canali di scolo e 1.435 di canali di irrigazione, 621 stabilimenti idrovori della potenza totale di 106.719 cavalli, 5.853 chilometri di strade, e laghi artificiali, e dighe ed acquedotti.

La conservazione di questo enorme patrimonio di opere che è costato circa 6 miliardi, costituisce una necessità ed un dovere, non abbastanza considerati dalla vigente legislazione che perciò va ritoccata.

Per stabilire in modo ancor più preciso la necessità di difendere lo sforzo compiuto ed i risultati ottenuti, bisogna ricordare che in alcuni territori di bonifica, da considerarsi come tipici, la produzione vendibile ha persino raggiunto l'indice 2.438, rispetto al valore iniziale ragguagliato a 100 e che l'incremento del lavoro manuale impiegato per ettaro è salito da un minimo di 100 a 208 ad un massimo di 100 a 3.618, eliminando in molti casi l'avventiziato. In ciò è evidente quale pesante eredità nella situazione terriera abbia raccolto il Fascismo dalle così dette classi dirigenti dei passati regimi « prese per la gola » e quale profonda e ricostruttiva rivoluzione agraria sia in atto sotto la guida di Mussolini.

Rientrano nel problema della migliore utilizzazione del suolo anche gli « usi civici ».

La proprietà di tutti è la proprietà di nessuno.

Il cattivo uso della proprietà è condannabile tanto nei confronti dei singoli, quanto nei confronti delle collettività. La qualifica, la forma e la sostanza dell'*uso civico* sono in contrasto con l'ordine sociale fascista, basato sulla responsabilità e la capacità personale e non su diritti generici. (*Applausi*).

Non è il diritto di pascolo, di « legnatico », che bisogna garantire, ma il diritto ed il dovere del lavoro con adeguato compenso per le esigenze della vita civile (*Vive approvazioni*). Ciò che si dovrà fare — mi sembra — per gli usi civici sarà questo: sostanziarne il bene a vantaggio dell'ente pubblico, non sanzionando eventuali abusi, ma poi sistemare i terreni in modo da identificarne e renderne responsabile la piena e definitiva proprietà.

Gli usi civici vanno dunque eliminati con procedura più sollecita di quella vigente e non sarà male forse togliere o regolare con

criteri nuovi — in armonia con le necessità moderne della produzione — anche altre forme di pesi sulla proprietà, come ad esempio, le « decime ».

Esaminato così, in sintesi, il vasto compito fascista per la estensione di terreno coltivabile, vediamo di quali forze dispone fin da oggi l'agricoltura italiana per realizzare l'autonomia economica della Nazione.

La battaglia del grano è diventata la battaglia anche dei principali prodotti agricoli.

È ottima strategia quella di identificare le condizioni ed i mezzi coi quali si ottengono i singoli prodotti, specialmente quelli di largo consumo che costituiscono la base ed il minimo indispensabile per l'alimentazione del Paese. Passiamoli in rassegna uno ad uno, illustrandone le condizioni attuali di produzione e il rendimento, ciò che danno e ciò che potranno dare.

È ben certo oramai che noi siamo in grado di produrre tutto il grano che ci occorre senza aumentare la superficie coltivata che negli ultimi anni è stata di 5 milioni di ettari. Tale superficie potrà anzi essere gradualmente ridotta, man mano che andrà aumentando la media di produzione, a traverso l'applicazione in misura sempre più vasta dei mezzi e dei metodi, che han già dato ottima prova presso gli agricoltori più esperti e nelle regioni tecnicamente più progredite. Il raccolto del 1933 è stato così abbondante — come del resto si annuncia anche quello del 1935 — che ci ha permesso di far fronte alle difficoltà create dalla scarsità del raccolto 1934 a causa di eccezionali avversità climatiche che raramente si verificano.

È dunque nettamente confermato che per il frumento, come per gli altri cereali, l'Italia è capace di produrre il necessario per tempi normali e per qualsiasi evenienza.

Naturalmente lo Stato interviene regolarmente nella produzione dei cereali e fa una sua precisa politica granaria. In questo caso, come allorchè si tratta di prendere iniziative per la produzione di merci importate dall'estero, c'è chi afferma: « questa produzione non è economica perchè costa più a farla che ad importarla ». Basta dare uno sguardo alle economie di tutti i Paesi per accorgersi che, a rigore, non si produce più niente secondo la convenienza puramente economica. Bisogna finirla una buona volta con la mentalità del puro tornaconto e dell'affare. (*Approvazioni*).

Avrete notato, onorevoli Camerati, che in questi giorni si manifesta il tentativo di portare troppo in alto il prezzo del grano.

Non credo che gli agricoltori ne siano entusiasti perchè sanno benissimo che il livello sarebbe difficilmente mantenibile per il nuovo raccolto. Siamo dunque di fronte ad una delle solite manovre della speculazione. Non ci mancano i mezzi per colpirla, ma intanto giova mettere in luce il fatto. C'è poco grano, appena quanto ne occorre per arrivare alla saldatura col raccolto di giugno? Allora si fa pagare carissimo. A giugno ce ne sarà molto? Allora si pagherà poco. Si capisce che ci sia una differenza tra il prezzo del grano venduto in giugno-luglio e quello venduto in aprile-maggio per le spese della conservazione, gli interessi, ecc., ma non si spiega la differenza voluta dagli speculatori. Qui la disciplina si impone. Essa è già parzialmente in atto con gli ammassi, ma questi sono ancora esigui in proporzione della produzione e del consumo. È quindi indispensabile accentuare decisamente la politica degli ammassi e perciò dei sylos e delle riserve ben conservate.

Non basta proteggere il prodotto, bisogna anche regolarne il mercato con forte quantitativo sempre a disposizione, bisogna insomma accompagnare il prodotto agricolo quanto più è possibile sino al consumatore.

Questa politica vale anche per gli altri prodotti e per ciò occorre perfezionare i Consorzi degli agricoltori, guidati dal Governo e per esso dai suoi organi regolatori dell'economia, senza di che la responsabilità personale degli agricoltori nel momento della produzione diventerebbe irresponsabilità personale e collettiva nel momento di collocare la merce, svalutando la fatica ed il merito di produrre. In economia quanto minore è la disciplina e quante più categorie si creano tanto più aumentano i costi. Uno dei compiti delle corporazioni è appunto quello di semplificare l'economia, i suoi elementi ed i suoi organi.

Alla stregua di questo ragionamento bisogna regolare tutte le voci dell'agricoltura. Nel campo zootecnico — uno dei nostri lati deboli — c'è prima di tutto una battaglia da combattere dagli stessi agricoltori. Le colture foraggere vanno estese e migliorate, si devono costruire i sylos e nutrire bene il bestiame. Nel 1934 tra carni fresche e congelate abbiamo importato in ragione di 350 mila capi di bestiame. La differenza da colmare non è forte e gli agricoltori potranno facilmente mettersi in grado di provvedere alla richiesta, quando si disciplini il consumo delle carni, del latte e dei prodotti caseari.

Intanto il Ministero, con la collaborazione degli enti sindacali agricoli, sta provvedendo

alla costituzione di nuclei di produzione selezionata, in seno alle nostre migliori razze bovine, ovine e suine ed alla istituzione di un metodico controllo funzionale diretto a rendere più sicura la selezione. La produzione eletta, che già comincia ad ottenersi da questi nuclei, verrà impiegata, sia per estendere gradualmente l'azione di miglioramento, sia per rifornire di materiale scelto le regioni dove la produzione è più scadente.

Sono stati già precisati i caratteri tipici delle razze e delle produzioni riconosciute meritevoli di sistematico miglioramento.

Nell'anno 1934, erano già costituiti complessivamente oltre 1.100 nuclei di allevamento, con 2.000 tori capostipiti e 56.000 bovine, delle quali circa 35.000 controllate per la produzione del latte.

Non minore interessamento si porta al problema del perfezionamento della produzione del vino e dell'olio di oliva, dove l'organizzazione dei Consorzi, sotto la guida dello Stato, conduce all'adozione di indirizzi tecnici ed economici più razionali, sia per la migliore coltivazione, sia per la più perfetta produzione del vino ed estrazione dell'olio.

Nè si possono trascurare i risultati che in via sperimentale si vanno ottenendo per l'uso della energia elettrica nelle lavorazioni agricole. La costituzione di un Comitato elettro-agricolo ha avuto il salutare effetto di portare il problema della elettro-coltura alla prova concreta della realtà.

Rientra nel concetto di perfezionamento della produzione e di riduzione di costi anche la difesa dalle malattie delle piante, che tanto spesso falchiano i raccolti o deturpano il prodotto, svilendone il prezzo di mercato.

Nei riguardi del malsecco degli agrumi, i Consorzi provinciali per l'agrumicoltura, testè costituiti, potranno portare alla lotta il concorso di un'organizzazione unitaria e di un più perfetto tecnicismo.

Non meno grave è il problema della lotta contro la mosca delle olive, per cui si pensa di organizzare, nella penisola salentina, un vasto esperimento che dovrebbe dare una norma definitiva circa gli indirizzi da seguire nella difesa contro il dannoso insetto.

Altro insetto che in questi ultimi anni si è dimostrato particolarmente dannoso alla nostra produzione frutticola è la *cydia molesta*. Ed anche contro di esso si tenta la difesa, con la obbligatorietà della lotta in sei provincie dell'Emilia e del Veneto.

Devo ora precisare che il miglior sostegno dei prezzi in difesa del produttore è la garanzia della genuinità del prodotto, che evita

la concorrenza di derrate scadenti e di surrogati. Non si può difendere un prodotto qualsiasi, ma un buon prodotto.

Sono note le disposizioni già prese per i vini tipici, mentre la costituzione dei Consorzi per la difesa dell'olivicoltura ha lo scopo precipuo della valorizzazione degli olii tipici e della distinzione di essi dagli olii comuni. A traverso l'azione consorziale, indirizzata e vigilata dallo Stato, si potrà dare al pubblico dei consumatori sicurezza di distinguere l'olio vergine di pressione, dai raffinati e dagli olii di sansa commestibili, che formeranno la massa degli olii comuni.

Un'eguale direttiva, intonata ai recenti voti delle Corporazioni e rivolta al sostegno del mercato caseario, ha condotto a ricercare le caratteristiche di alcuni formaggi tipici, specialmente il « grana », per stabilirle e garantire così la genuinità del prodotto.

In generale, tutta una vasta azione, che va dalla fissazione dei tipi alla difesa dalle frodi nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario e dei prodotti della agricoltura si è imposta, e si impone, come una necessità sempre più urgente. Nei riguardi delle frodi bisognerà essere inesorabili, specialmente nei confronti dei recidivi.

Il Ministero sta già provvedendo ad una revisione della legislazione la quale, per essere efficace, deve fondarsi sopra una precisa conoscenza dei requisiti tipici da prescrivere per le merci e deve estendersi a tutte le nuove sostanze che, in aggiunta a quelle tradizionali, vengono oggi offerte agli agricoltori, come atte ad accrescere la produttività dei terreni, a facilitare lo sviluppo vegetativo delle piante, a combattere le malattie ed i parassiti.

Minor costo di produzione, maggior perfezione e più sicura genuinità del prodotto, sono coefficienti di più facile collocamento del prodotto e di più adeguata remunerazione del produttore.

Nè si deve tralasciare ogni accorgimento tecnico, diretto a sostituire materie prime di provenienza estera, con materie prime di produzione nazionale. Se ne otterrà il doppio vantaggio di accrescere l'autonomia economica del Paese e di aumentare la domanda di lavoro nel mercato interno.

Intanto tre annosi problemi sono stati risolti o stanno per esserlo.

La cotonizzazione della canapa, che sembrava confinata alle esperienze di laboratorio, è già oggetto concreto di lavorazione industriale.

L'estrazione dell'alcool dalla bietola è, pur essa, passata dal campo delle possibi-

lità astratte a quello delle realizzazioni concrete e sta per sorgere una distilleria agricola che darà l'avviamento alla risoluzione di un problema che interessa, con la provvista del carburante, la stessa efficienza bellica del Paese.

Infine, la produzione dell'olio di ricino, che pure risponde a crescenti necessità, appare estensibile su larga scala, in Italia e nelle nostre Colonie, liberandoci da importazioni da Paesi verso i quali la nostra bilancia commerciale è grandemente passiva.

Accordi coi Ministeri della guerra e dell'aeronautica, diretti ad assicurare ad equo prezzo il collocamento del prodotto, e lo stimolo alla creazione, da parte degli agricoltori, d'impianti di estrazione dell'olio dai semi permetteranno di interessare i ceti rurali a questa produzione, che è stata fin qui considerata come una coltura di ripiego e che invece può presentare non trascurabili margini di profitto.

Si tratta di un indirizzo che ora si inizia, ma a nessuno sfuggirà l'importanza di nuovi avviamenti industriali che possono giovare a risollevarlo il mercato della canapa e delle bietole ed aprire nuove possibilità di coltura specie nei terreni di recente bonifica.

Ieri il camerata onorevole Coceani ci ha parlato della pesca in un tono caldo, appassionato; egli ci ha dette delle cose molto interessanti.

Noi ci rendiamo talmente conto delle sue ragioni, che uno dei primi provvedimenti adottati è appunto l'istituzione del credito peschereccio. Chi conosce il lavoro dei pescatori, come producono e come collocano il loro prodotto, non può che rendersi conto delle difficoltà e spesso delle ingiustizie che si compiono a riguardo dei più umili pescatori. La media del prezzo del pesce, negli ultimi anni è stata di tre lire al chilogrammo pagate ai pescatori e tutti sanno che cosa costi il pesce quando arriva al consumatore! (*Commenti*).

Quindi ci rendiamo perfettamente conto, insieme al camerata Coceani, della necessità di aiutare, quanto più possibile, la pesca.

Del resto non è vero che siano sottratti dei mezzi al Ministero dell'agricoltura per l'aiuto alla pesca: tutti i suoi servizi restano integralmente e la quota stabilita negli anni passati sarà, nel bilancio dell'agricoltura, anche quest'anno integrata. C'è stato un errore, probabilmente di trascrizione, nella relazione del camerata Borghese, relazione che è stata diligentissima e perfetta in tutte le sue parti.

Assicuro quindi il camerata Coceani che la cifra degli anni scorsi continuerà ad essere nel bilancio dell'agricoltura e che il Ministero darà come sempre tutto il suo aiuto alla pesca e lo intensificherà quanto più sarà possibile.

È dall'epoca fascista il primo avviamento della pesca fuori dei mari territoriali e il correlativo attrezzamento con più moderni mezzi e con moto-pescherecci più adeguati.

Bisogna soprattutto creare l'organizzazione, dove esistono sforzi individuali o associazioni finanziariamente impreparate. Il provvedimento per il credito peschereccio, che è davanti alla Camera, e che tende a promuovere la specializzazione di questa forma di credito, gioverà a migliorare, a rendere più efficiente la organizzazione peschereccia, a cui dovrebbe portare non piccolo contributo la preparazione professionale e tecnica dei pescatori.

Frattanto, si tutela il patrimonio ittico e si sta predisponendo apposito provvedimento legislativo per rendere più efficace il controllo statale sulla pesca nelle acque interne, mentre si intensifica l'attività assistenziale, anche dal punto di vista tecnico-scientifico con la istituzione di osservatori pescherecci.

Per un altro importante gruppo di prodotti il Ministero va pure svolgendo una vigilante opera di tutela.

L'ultimo provvedimento per i bozzoli ha soddisfatto gli agricoltori. La logica vuole che avendo bisogno di una materia prima, cioè dovendo stimolare la produzione dei bozzoli, si pensi a premiare chi li procura e non chi li adopera. So che alcuni avrebbero preteso che si garantisse un prezzo minimo dei bozzoli. Credo che lo Stato non possa mettersi sulla strada della garanzia di un prezzo minimo dei prodotti. È l'insieme dei provvedimenti e dell'organizzazione produttiva — come dianzi ho detto — che offre le migliori garanzie ai produttori. Intanto per i produttori di bozzoli il partire da uno è assai più vantaggioso che partire da zero e ciò, in certo senso, rappresenta anche una garanzia. Dopo di che deve entrare in funzione il sistema corporativo per stabilire il rapporto economico delle categorie. È questa funzione che deve essere viva ed efficiente — come più volte ha ammonito il DUCE — affinché lo Stato corporativo non abbia da muovere dei pesi morti, vuoti di spirito fascista, tra le categorie economiche organizzate. (*Vivissime approvazioni*).

Per l'orto-frutticoltura il successo è considerevole, tanto che allo stato attuale del consumo si impone per la frutta una migliore

utilizzazione industriale in rapporto alla quantità del prodotto, quantità triplicata nell'ultimo decennio. Ho detto, allo stato attuale del consumo, perchè io credo che per infinite ragioni gli italiani debbano abituarsi a consumare assai più frutta. (*Bene*).

Nel campo orto-frutticolo, per l'attrezzatura di esportazione, già bene avviata, il Ministero pretenderà un perfezionamento che renda sempre più desiderabile il nostro prodotto.

Dovunque si è portata la disciplina per la produzione ed il collocamento delle merci si sono ottenuti sicuri benefici. Così anche l'Ente Risi si è mostrato utile agli agricoltori. Altrettanto avverrà per gli stessi prodotti meno importanti che dovranno assumere il loro giusto posto nel quadro generale della agricoltura.

Naturalmente terremo nel miglior conto quanto ha detto il camerata Parodi per la floricoltura.

Ho preso atto di quanto ci ha detto, nel suo ottimo discorso, l'onorevole camerata Vezzani.

Quanto è stato esposto prova come il sostegno del mercato agricolo si cerchi con ogni possibile mezzo; dalla disciplina dell'importazione alla regolazione dell'offerta, dalla riduzione dei costi di produzione e di distribuzione alla perfezione e genuinità del prodotto, dal progresso della tecnica all'utilizzazione delle materie prime, ricavabili all'interno.

Ma è particolarmente interessante il notare che questa multiforme attività s'inquadra in un programma di disciplina generale della produzione, nel quale, accertate le possibilità di collocamento, la produzione e lo smercio del prodotto sono manovrati in guisa da evitare influenze dannose sui prezzi, mentre l'azione diretta a perfezionare ed a ridurre il costo della merce, tende a provocare un accrescimento di consumi ed una conseguente elevazione della domanda.

In tal modo la difesa di fronte alla crisi si trasforma in trapasso all'ordine corporativo che non esclude l'iniziativa personale, caratteristica del sistema capitalistico, ma piuttosto ne chiude definitivamente l'aspetto politico, nel senso che i gruppi di classe capitalistica non possono più manovrare a loro piacimento lo Stato. È invece lo Stato che, salvaguardando l'iniziativa e la responsabilità personale, indirizza e domina l'attività economica nel superiore interesse della Nazione, instaurando un Regime ed una morale nuova di collaborazione e di solidarietà fra i produttori. (*Vivi applausi*).

La visione panoramica dell'attività della Amministrazione dell'agricoltura giova a rilevare l'importanza dei compiti che sono di difesa e di incremento della produzione, ma, particolarmente, di preparazione del nuovo ordinamento economico, nel presente periodo storico. È evidente, perciò, l'importanza che acquista il problema dell'organizzazione dei servizi statali dell'agricoltura e la necessità di risolverlo in guisa da permettere prontezza di determinazioni e di interventi.

Il Ministero dell'agricoltura fu, durante tutto il periodo antecedente al Regime Fascista, un Ministero senza organi periferici: un cervello senza braccia e, perciò appunto, fu, per lungo tempo, un'Amministrazione teoretica, capace di studi interessanti, ma poco idonea ad imprimere direttive all'attività agricola.

Con l'avvento del Regime Fascista e con l'intensificarsi dei compiti dell'Amministrazione dell'agricoltura, non poteva non avvertirsi il bisogno di uffici locali e, poco alla volta, le Cattedre ambulanti di agricoltura, nate come organismi autonomi divennero una specie di organi dello Stato, pur senza diretta dipendenza gerarchica, ed andarono progressivamente aggiungendo al loro compito originario di propaganda tecnica nuove mansioni di assistenza, di vigilanza e di controllo.

Più tardi, nel 1929, coordinatamente alla nuova organizzazione creata per la bonifica integrale, si costituivano gli Ispettori agrari compartimentali, col carattere di uffici statali alla dipendenza gerarchica del Ministero dell'agricoltura, ma con un ordinamento embrionale che, nonostante il valore personale dei tecnici dirigenti, si è mostrato sempre più inadeguato allo sviluppo progressivo dell'attività statale.

Sotto la spinta delle diverse necessità, non sempre orientate verso unità di sistemi, si era perciò costituita un'organizzazione ibrida, di uffici statali e di organismi semi-autonomi, che non evitava duplicazioni ed interferenze, nè permetteva unità di comando e prontezza di esecuzione.

Il provvedimento che sta per essere presentato alla Camera e che istituisce gli Ispettori provinciali dell'agricoltura, sostituendoli alle cattedre ambulanti, dà finalmente al Ministero dell'agricoltura una rete di uffici provinciali, solidamente vincolati allo Stato dalla disciplina gerarchica, ed in pari tempo precisa la sfera di attività degli organi provinciali esecutivi, affidando ad essi di presiedere all'indirizzo tecnico dell'agricoltura nella rispettiva circoscrizione.

In pari tempo, si migliora l'ordinamento degli Ispettori agrari compartimentali, costituendo con essi lo stato maggiore della tecnica agraria statale e ponendoli a disposizione del Ministero, con mansioni circoscritte a date zone di territorio o generali per specifiche branche di produzione agricola.

È probabile che questa nuova organizzazione statale renda superflua molta parte di quegli ordinamenti la cui necessità nasceva dalla mancanza di uffici propri dello Stato, così che è da attendersi una maggiore semplificazione di tutti i servizi ed un possibile minore aggravio per gli agricoltori, spesso chiamati a concorrere nella spesa di tanti e diversi organismi.

In armonia con l'ordinamento nuovo e con la semplificazione dei servizi periferici, un riordinamento organico della stessa Amministrazione centrale sarà necessario, col proposito di creare una struttura più salda ed un'organizzazione più efficiente, come richiede la complessività e l'urgenza dei problemi che giornalmente si affacciano alle decisioni del Governo.

In tal modo, al progressivo perfezionarsi della funzione statale nel campo dell'agricoltura risponderà il perfezionamento dell'attrezzatura tecnica ed amministrativa dello Stato.

Per concludere, onorevoli Camerati, accennerò a due problemi fondamentali: credito agrario e sementi.

Del problema delle sementi avrei voluto, anzi, parlarvi come pregiudiziale a tutta l'opera da svolgere per il miglioramento e l'aumento della produzione agricola. Sembra incredibile, ma sta di fatto che, all'infuori del grano, che si è avvantaggiato anche in ciò dalla battaglia voluta dal Duce, e salvo qualche altra eccezione, nell'insieme noi non siamo organizzati adeguatamente per la produzione, la selezione e la razionale distribuzione delle sementi. Voi immaginate facilmente quale danno rappresenti non dico la frode (soprattutto per le sementi importate) ma anche solo la cattiva preparazione delle sementi. Essendo perciò, questo, il punto di partenza per il successo della battaglia agricola, il Ministero creerà una apposita organizzazione delle sementi, presiedendola direttamente con un suo speciale servizio.

Per il credito agrario, che deve alimentare il lavoro dei nostri campi, l'opera del Ministero è assidua e premurosa. A questo riguardo permettetemi di tributare un elogio alle Casse di risparmio che, direttamente e a mezzo di loro speciali Istituti, hanno vali-

damente collaborato a tutta la politica agraria del Governo.

E concludo. Non vorrei richiamarmi abusivamente alla definizione data al movimento rivoluzionario che è diventato lo Stato, la Nazione stessa ed è la storia di ogni giorno che noi siamo orgogliosi di vivere: il Fascismo è un fenomeno rurale. Il Fascismo ormai è certamente un fenomeno più vasto. È il fenomeno totalitario del popolo italiano ed è anche la rivoluzione del nostro secolo, cioè un'idea e un fatto a carattere universale.

Ma se il Capo ha sempre visto nella gente dei campi delle forze sane e feconde, pienamente consacrate alla sua battaglia, con purezza di animo e senza restrizioni mentali, vuol dire che il Fascismo è il grande fatto storico che porta sulla scena rivoluzionaria quelle masse che fino a ieri si ritenevano incapaci di partecipare direttamente a grandi eventi (*Vivissimi applausi*).

Noi siamo ben certi che, anche per la ricostruzione produttiva e sociale, il popolo delle campagne offrirà al DUCE, con dedizione assoluta, un formidabile apporto e sarà sicuro il pane degli italiani, come è sicura la potente fiamma che lo anima. (*Vivissimi, generali, prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge: *Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936*. Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 1. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e compartimentale ed al personale comandato di altre Amministrazioni. (*Spese fisse*), lire 4,900,000.

Capitolo 2. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (escluso il personale forestale) (*Spese fisse*), lire 3,500,000.

Capitolo 3. Retribuzioni al personale avventizio o giornaliero assunto per i servizi ordinari dell'Amministrazione centrale e degli uffici provinciali, lire 350,000.

Capitolo 4. Indennità, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni del personale (escluso quello forestale) dell'Amministrazione centrale, per incarichi ad estranei nell'interesse dei servizi dell'Amministrazione centrale e per il servizio dei

Gabinetti — Competenze ai membri di Consigli, Comitati e Commissioni esaminatrici presso il Ministero, lire 652,000.

Capitolo 5. Indennità e spese di viaggio per missioni o tramutamenti del personale compartimentale, provinciale (escluso quello forestale) o degli organi dipendenti e per missioni ed incarichi ad estranei nell'interesse dei servizi periferici — Indennità ai Commissari ed Assessori per gli Usi Civili — Assegni per incarichi di direzione ed assistenza, lire 1,493,200.

Capitolo 6. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero (escluso il personale forestale) ed al personale di altre Amministrazioni, lire 379,120.

Capitolo 7. Sussidi al personale (escluso quello forestale) in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie, lire 151,200.

Capitolo 8. Fitto di locali per gli organi provinciali (*Spese fisse*), lire 235,000.

Capitolo 9. Manutenzione di locali e canoni d'acqua per l'edificio del Ministero, lire 72,627.

Capitolo 10. Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca, lire 40,000.

Capitolo 11. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*), lire 95,000.

Capitolo 12. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamate dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 14. Spese casuali, lire 25,000.

Capitolo 15. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della agricoltura e delle foreste (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238), lire 43,373.

Capitolo 16. Spese per il funzionamento degli Ispettorati dell'agricoltura e del Commissariato della bonifica integrale per la provincia di Ferrara (Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2096, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1662, ed articolo 4 del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, numero 2071, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279), lire 1,650,000.

Capitolo 17. Spese generali per il funzionamento di organi provinciali (compresa la stampa del Bollettino degli usi civili e del Bollettino di pesca, piscicoltura ed idrobiologia), lire 561,000.

*Pensioni ed indennità.* — Capitolo 18. Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (*Spese fisse*), lire 12,500,000.

Capitolo 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 20. Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e rimborsi all'Istituto nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) — Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (*Spesa obbligatoria*), lire 298,000.

*Agricoltura.* — I. — *Coltivazioni, industrie e difese agrarie.* — Capitolo 21. Contributi ad Enti od uffici internazionali che svolgono attività direttamente interessanti l'agricoltura, ed alla Commissione centrale per l'esame delle invenzioni presso il Consiglio nazionale delle ricerche, lire 112,500.

Capitolo 22. Contributi e spese per la esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, e della legge 26 settembre 1920, n. 1363, lire 600,000.

Capitolo 23. Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo, lire 200,000.

Capitolo 24. Spese di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, numero 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per l'intensificazione dello studio dei problemi della produzione frumentaria, e per le sperimentazioni agricole previste dalla legge 21 giugno 1928, n. 1391, lire 3,334,000.

Capitolo 25. Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale — Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere — Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323 e legge 3 aprile 1921, n. 600), lire 400,000.

Capitolo 26. Spese per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, riguardante la produzione ed il commercio del seme bachi da seta, lire 51,000.

Capitolo 27. Apicoltura — Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti, lire 42,500.

Capitolo 28. Vivai governativi di viti americane — Regie uffici enologici — Cantine sperimentali — Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio — Uffici agrari italiani all'estero, lire 560,000.

Capitolo 29. Spese per l'applicazione del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, convertito nella legge 18 novembre 1928, n. 2690, e pel progresso dell'olivicoltura e dell'oleificio, lire 575,000.

Capitolo 30. Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125), lire 85,000.

Capitolo 31. Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante — Servizio fitopatologico — Osservatori regionali di fitopatologia — Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle. (Legge 18 giugno 1931, n. 987) (*Spesa obbligatoria*), lire 1,200,000.

Capitolo 32. Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia. (Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1701), lire 470,000.

Capitolo 33. Spese per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali, lire 170,000.

II. — *Sperimentazione pratica e propaganda agraria.* — Capitolo 34. Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali (Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge 5 giugno 1930, n. 951); borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra; acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura, lire 1,200,000.

Capitolo 35. Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826), lire 1,960,000.

Capitolo 36. Spese, concorsi e sussidi fissi per Istituti sperimentali consorziali, lavoratori (Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge 5 giugno 1930, n. 951)

colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie, lire 1,795,000.

Capitolo 37. Cattedre ambulanti di agricoltura (Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3433) — Contributi per il mantenimento degli esperti addetti ai consorzi professionali per i contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826), lire 16,500,000.

Capitolo 38. Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria, lire 385,000.

III. *Meteorologia e geodinamica.* — Capitolo 39. Studi sui fenomeni atmosferici — Spese e concorsi per il servizio meteorologico, geofisico e geodinamico — Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera per il progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica, lire 200,000

IV. *Zootecnia e Caccia.* — Capitolo 40. Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 1929, n. 1366) — Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici — Industria del freddo — Contributi ed altre spese per gli istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte), lire 4,950,000.

Capitolo 41. Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e sistemazione dei locali (legge 26 giugno 1887, n. 4644, articolo 9 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319; Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, 4 maggio 1924, n. 966, ed articoli 2 e 3 del testo unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175), lire 10,200,000.

Capitolo 42. Spese diverse per l'applicazione dell'articolo 88 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, lire 400,000.

Capitolo 43. Quota parte del provento delle soprattasse sulle licenze di caccia o di uccellazione, e sulle tabelle indicanti il divieto di caccia, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie, o per fare fronte alle spese generali della organizzazione dei cacciatori, ai sensi degli articoli 86 e 87 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117 (*Spesa d'ordine*), per memoria.

*Pesca.* — Capitolo 44. Spese per l'applicazione delle leggi sulla pesca (articolo 91 del testo unico approvato con il Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604), lire 1,302,000.

*Credito agrario.* — Capitolo 45. Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna — Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932), lire 25,500.

*Foreste.* — *Spese per i servizi.* — Capitolo 46. Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali pel mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso e del Parco nazionale di Abruzzo (Regi decreti-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, 11 gennaio 1923, n. 257, convertito in legge 12 luglio 1923, n. 1511, 24 gennaio 1924, n. 168, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, 4 gennaio 1925, n. 69, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, e 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 360,000.

Capitolo 47. Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 5,000,000.

Capitolo 48. Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 425,000.

Capitolo 49. Istruzione forestale (scuole, sezioni di cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 120,000.

*Spese generali.* — Capitolo 50. Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa, ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141, e 24 dicembre 1928, n. 3207 e regolamento approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997), lire 36,000,000.

Capitolo 51. Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in ser-



vizio nella Milizia stessa ed agli agenti della Milizia forestale ausiliaria, lire 2,484,000.

Capitolo 52. Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio, e per concorso nell'acquisto quadrupedi, lire 1,300,000.

Capitolo 53. Spese per il funzionamento delle scuole della milizia, spese d'ufficio e diverse — Spese per il servizio sanitario, e spese funerarie in caso di decesso in servizio, lire 1,190,000.

Capitolo 54. Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale. Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141), lire 2,620,000.

Capitolo 55. Indennità di tramutamento e di missione al personale forestale civile, passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali, lire 87,400.

Capitolo 56. Premi di operosità e di rendimento al personale della Milizia nazionale forestale ed al personale forestale civile, lire 75,680.

Capitolo 57. Sussidi al personale militare e forestale civile in servizio della Milizia nazionale forestale ed a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie, lire 90,000.

*Bonifica integrale.* — Capitolo 58. Contributo al Segretariato nazionale per la montagna (articoli 3 e 22 del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679), lire 660,000.

Capitolo 59. Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere in Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e successive modificazioni ed aggiunte), lire 110,000.

Capitolo 60. Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani nonché delle opere idrauliche riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiari di pubblico interesse, lire 3,300,000.

Capitolo 61. Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria — Spese per combattere la malaria, lire 360,000.

Capitolo 62. Esecuzione della legislazione sul benificamento dell'Agro Romano e zone di estendimento, e sul bonificamento in genere (descrizione dei fondi; ricerche e lavori compiuti da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni), lire 10,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 63. Indennità temporanea mensile

al personale avventizio ed assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte), lire 31,000.

Capitolo 64. Retribuzioni al personale straordinario, giornaliero o cottimista assunto per servizi straordinari, lire 25,000.

Capitolo 65. Spese di viaggio, indennità di missione, medaglie di presenza, rimborso di spese per sopraluoghi, visite, ispezioni e riunioni interessanti i servizi straordinari per l'incremento della produzione granaria, lire 1,494,000.

Capitolo 66. Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale, al personale sia di ruolo che straordinario o di altre amministrazioni dello Stato, lire 4,600,000.

Capitolo 67. Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale — Compensi ai funzionari del Genio civile, ai funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai funzionari di altre amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza, lire 200,000.

Capitolo 68. Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale, lire 300,000.

Capitolo 69. Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per gli studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 95 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) (*Spesa d'ordine*), lire 1,350,000.

Capitolo 70. Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio centrale e degli uffici interprovinciali dell'alimentazione (articolo 10 del Regio decreto 13 marzo 1933, n. 674), lire 44,000.

*Agricoltura.* — I. *Coltivazioni, industrie agrarie.* — Capitolo 71. Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi provinciali per la viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987. (*Spesa obbligatoria*), lire 180,000.

II. *Incremento produzione granaria.* — Capitolo 72. Spese per il Comitato permanente del grano (Regio decreto-legge 4 luglio 1925, n. 1181, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 70,000.

Capitolo 73. Spese per l'impianto di campi dimostrativi (articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e articolo 4 del Regio decreto-legge 19 novembre 1925, n. 2014, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa ripartita*), lire 2,000,000.

Capitolo 74. Spese varie per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per le gare e i concorsi locali di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1316, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché per il concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e per il concorso nazionale di frutticoltura (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103) lire 2,200,000.

Capitolo 75. Contributi per incoraggiare pubblicazioni periodiche ai fini della propaganda tecnica e segnatamente frumentaria col mezzo della stampa (articolo 2 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 30, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1719) (*Spesa ripartita*), lire 60,000.

III. *Sperimentazione e pratica agraria.* — Capitolo 76. Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da Enti ed Istituti di credito alle provincie, all'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, numero 1834, convertito in legge 3 dicembre 1925, n. 2188), lire 322,000.

Capitolo 77. Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464, lire 34,000.

IV. *Zootecnia.* — Capitolo 78. Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1734, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa ripartita*), lire 1,400,000.

V. *Demani e usi civici.* — Capitolo 79. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e dal Regio decreto-legge 22 mag-

gio 1924, n. 751, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1766 (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

VI. *Pesca.* — Capitolo 80. Concorso dello Stato, in misura del 2 per cento, nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate ai sensi dell'articolo 45 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 e dei Regi decreti 28 gennaio 1932, n. 114, convertito in legge 20 novembre 1932, n. 1577, e 22 dicembre 1932, n. 1864, convertito in legge 6 aprile 1933, n. 447, recanti provvedimenti a favore dell'industria della pesca (*Spesa ripartita* - 6ª delle trenta rate), lire 341,000.

Capitolo 81. Spesa straordinaria per gli scopi di cui all'articolo 44 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 (*Spesa ripartita* - 6ª delle venti rate), lire 1,200,000.

Capitolo 82. Spese per l'incremento del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, per l'assistenza a favore dei pescatori e per la propaganda peschereccia (articolo 4 della legge 13 aprile 1933, n. 397), *per memoria*.

*Credito agrario.* — Capitolo 83. Concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139 e successive modificazioni, lire 12,192,000.

Capitolo 84. Concorso dello Stato, in misura del 3.50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti-legge 19 giugno 1924, n. 1125, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, 11 settembre 1925, n. 1733, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 561, e 1º luglio 1926, n. 1143, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 982, lire 1,500,000.

Capitolo 85. Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società o privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie (Regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, convertito in legge il 21 dicembre 1933, n. 1877) (terza rata), lire 1,150,000.

Capitolo 86. Concorso dello Stato, non superiore al 3.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, convertito in legge 18 marzo 1928, n. 586 (ottava rata), lire 1,500,000.

Capitolo 87. Concorso dello Stato, non superiore al 3.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la

bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 410, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1380 (ottava rata), lire 500,000.

Capitolo 88. Concorso dello Stato, non superiore al 3.50 per cento, nel tasso d'interesse annuo sui mutui concessi per gli scopi di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, intesi alla bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1107), lire 1,000,000.

Capitolo 89. Quote d'interessi a carico dello Stato da corrisondersi alla Cassa depositi e prestiti od all'Istituto di credito agrario per la Sardegna per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, modificati dai Regi decreti-legge 3 gennaio 1931, n. 16, convertito in legge 9 aprile 1931, n. 520 e 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito in legge 6 aprile 1933, n. 405, lire 349,031.

Capitolo 90. Interessi del 4.75 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulla anticipazione accordata ai sensi dell'articolo 1º del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, per il periodo della proroga concessa col Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito in legge 6 aprile 1933, n. 405, lire 4,549,020.

Capitolo 91. Concorso dello Stato negli interessi e nell'ammortamento dei mutui concessi dall'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie (ora Sezione credito agrario del Banco di Napoli) ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255; articolo 13 della legge 21 luglio 1911, n. 907, e articolo unico del Regio decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1047, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (*Spesa ripartita* — ultima delle 30 rate), lire 779,843.

Capitolo 92. Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai sensi dei Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132 (legge 29 dicembre 1930, n. 1786), 24 settembre 1931, n. 1243 (legge 21 dicembre 1931, n. 1665), e 22 luglio 1932, n. 1069 (legge 30 marzo 1933, n. 331) per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi (*Spesa ripartita* — 5ª delle 25 rate), lire 2,500,000.

Capitolo 93. Contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 15

maggio 1931, n. 632 (legge 24 marzo 1932, n. 314) modificato dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243 (legge 21 dicembre 1931, n. 1665) (ultima delle 5 annualità), lire 4,500,000.

Capitolo 94. Contributo nel pagamento degli interessi dovuti, per la ratizzazione di prestiti contratti da agricoltori, enti ed associazioni agrarie della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito in legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (4ª delle 5 annualità), lire 4,800,000.

Capitolo 95. Contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati afferenti alle aziende agrarie site nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito in legge 15 gennaio 1934, n. 155 (3ª delle cinque rate), lire 2,440,000.

Capitolo 96. Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati afferenti ad aziende agrarie site nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito in legge 15 gennaio 1934, n. 155 (3ª delle cinque rate), lire 420,000.

Capitolo 97. Contributo straordinario nel pagamento degli interessi, in misura non superiore al 3.50 per cento annuo, per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, Enti ed Associazioni particolarmente benemeriti a' sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, convertito in legge 24 marzo 1932, n. 314, e contributi straordinari ai sensi del 3º comma dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, convertito in legge 24 marzo 1932, n. 312, e dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, convertito in legge 6 aprile 1933, n. 404 (4ª e 5ª rata delle due serie di 25 annualità), lire 46,000,000.

Capitolo 98. Contributo straordinario nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 3.50 per cento annuo per operazioni di credito contratte nell'interesse della agricoltura da parte di agricoltori e Consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (4ª delle 25 rate), lire 500,000.

Capitolo 99. Contributo straordinario nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 3.50 per cento annuo, per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura e per

mutui da contrarre per il consolidamento dei loro debiti da parte di agricoltori della provincia di Pola, ai sensi del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (4ª delle 25 rate), lire 1,500,000.

Capitolo 100. Contributo straordinario negli interessi in misura non superiore al 3.50 per cento annuo, sui mutui ipotecari, fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155; e contributi straordinari ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del detto Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992 (3ª delle 25 rate), lire 2,200,000.

Capitolo 101. Contributo straordinario negli interessi, in misura non superiore al 3.50 per cento annuo, sui mutui ipotecari fondiari ed agrari contratti, nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155 (3ª delle 25 rate), lire 1,000,000.

Capitolo 102. Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone (articolo 5 del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240, convertito in legge 26 novembre 1931, n. 1484) (5ª delle 30 rate), lire 1,900,000.

Capitolo 103. Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari (legge 30 maggio 1932, n. 752) (4ª delle 30 rate), lire 6,000,000.

Capitolo 104. Contributo negli interessi sulle anticipazioni concesse dai Consorzi agrari e dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari agli agricoltori su prodotti consegnati per la vendita (legge 30 maggio 1932, n. 752) (4ª delle 5 rate), lire 800,000.

Capitolo 105. Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini di cereali (legge 30 maggio 1932, n. 720 e Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito in legge 21 dicembre 1933, n. 1878), lire 1,000,000.

Capitolo 106. Concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 438, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, e 11 settembre 1925, n. 1733, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 561, lire 2,000,000.

*Foreste. — Spese per i servizi.* — Capitolo 107. Assegnazione straordinaria per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (legge 9 giugno 1927, n. 1125 e successive modificazioni), lire 1,000,000.

Capitolo 108. Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali, lire 125,000.

Capitolo 109. — Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) nonché interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi (Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 1,100,000.

*Spese generali.* — Capitolo 110. Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale, lire 135,000.

Capitolo 111. Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia, lire 10,500.

Capitolo 112. Indennità e spese di viaggio per missioni eseguite dal personale militare e civile della Milizia forestale per le sistemazioni dei bacini montani in gestione del Comando della Milizia stessa, lire 40,000.

Capitolo 113. Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali ed altre spese d'impianto, lire 160,000.

*Bonifica integrale.* — I. — *Spese a pagamento non differito od a rate poliennali normali.* — Capitolo 114. Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito in legge 29 dicembre 1930, n. 1784, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica; a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera a ad h, 6, 13, 49, 1º e 2º comma, 53 e 108 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articolo 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647), lire 4,120,000.

Capitolo 115. Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti

agrari; nonchè a sussidi e premi per azioni ed interventi antianofelici (articoli 2 — ultimo comma — 38, 40, 43, 47, 49 — 4º comma — 51 — lettera b — e 53 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 9,967,000.

Capitolo 116. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati. (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 117. Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni (*Spesa obbligatoria*), lire 7,500,000.

Capitolo 118. Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano (articolo 1º del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, convertito in legge 15 dicembre 1927, n. 2430), lire 9,000,000.

II. *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali*. — Capitolo 119. Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito in legge 29 dicembre 1930, n. 1784, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera a ed h, 6, 13, 49-1º e 2º comma, 53, 108 e 109 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) lire 292,000,000.

Capitolo 120. Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il miglior indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario o per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari (articoli 2, ul-

timo comma, 38, 40, 43 e 47 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 18 milioni.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — I. *Acquisto di beni*. — *Bonifica integrale*. — Capitolo 121. Prezzo dei terreni espropriati articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni) (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

II. *Accensione di crediti*. — *Bonifica integrale*. — Capitolo 122. Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni (articolo 30 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni, lire 25,000,000.

*Agricoltura*. — Capitolo 123. Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1766, *per memoria*.

*Foreste*. — Capitolo 124. Anticipazioni per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale, lire 100,000.

III. *Estinzione di debiti*. *Spese generali*. — Capitolo 125. Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271), (*Spesa ripartita* — 21ª delle 50 rate), lire 105,104.80.

*Agricoltura*. — Capitolo 126. Somme dovute dai consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 17 giugno 1931, n. 987 (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 127. Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (18ª delle 35 annualità), lire 10.715,46.

*Bonifica integrale*. — Capitolo 128. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamen-

to agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni (*Spesa d'ordine*), lire 21,000,000.

*Credito agrario.* — Capitolo 129. Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di Credito agrario per la Sardegna) a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 (*Spesa obbligatoria*), lire 282,065.

IV. — *Partite che si compensano coll'entrata.* — *Bonifica integrale.* — Capitolo 130. Spese per l'esecuzione di opere, o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da istituti sovventori ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito in legge 29 dicembre 1930, n. 1784, *per memoria*.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 14,152,520.

Pensioni ed indennità, lire 12,828,000.

Agricoltura, lire 46,692,000.

Credito agrario, lire 25,500.

Foreste, lire 49,752,080.

Bonifica integrale, lire 4,440,000.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 127,890,100.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 8,044,000.

Agricoltura, lire 8,207,000.

Credito agrario, lire 101,079,894.

Foreste, lire 2,570,500.

Bonifica integrale, lire 340,587,000.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 460,488,394.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Acquisto di beni, *per memoria*.

Accensione di crediti, lire 25,100,000.

Estinzione di debiti, lire 21,437,885.26.

Partite che si compensano coll'entrata, *per memoria*.

Totale della categoria II della parte straordinaria, lire 46,537,885.26.

Totale del titolo II (Spesa straordinaria), lire 507,026,279.26.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 634,916,379.26.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 588,378,494.

Categoria II. — Movimento di capitali, lire 46,537,885.26.

Totale generale, lire 634,916,379.26.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Si dia lettura dello stato di previsione dell'entrata.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936.* — Titolo I. *Entrate ordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* —

Capitolo 1. Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti, lire 1,200,000.

Capitolo 2. Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti, lire 15,850,000.

Capitolo 3. Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale Gran Paradiso (articolo 16 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito in legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 180,000.

Capitolo 4. Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale d'Abruzzo (articolo 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito in legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 180,000.

Capitolo 5. Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca, ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito in legge 25 gennaio 1925, n. 233), lire 10,000.

Capitolo 6. Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale d'Abruzzo (articolo 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito in legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 10,000.

Capitolo 7. Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'Amministrazione del Parco Nazionale del Circeo (articolo 13 della legge 25 gennaio 1934, n. 285), lire 2,000.

Capitolo 8. Entrate ordinarie diverse, lire 200,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria I. — *Entrate effettive*. — Capitolo 9. Indennità annue da corrisondersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per sospensione di godimento di terreni di proprietà dell'Azienda a termini dell'articolo 50 del testo unico approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, *per memoria*.

Capitolo 10. Reggito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'articolo 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, *per memoria*.

Capitolo 11. Contributo del Governo della Tripolitania pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda, lire 20,000.

Capitolo 12. Entrate straordinarie diverse ed eventuali, lire 252,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Capitolo 13. Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'articolo 125 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), *per memoria*.

Capitolo 14. Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate, *per memoria*.

Capitolo 15. Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), *per memoria*.

Capitolo 16. Somma prelevata dal fondo di cui all'articolo 121 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per rinvestimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del Demanio forestale, *per memoria*.

Categoria III. — *Operazioni per conto di terzi*. — Capitolo 17. Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti, lire 500,000.

Capitolo 18. Redditi di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (articolo 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), *per memoria*.

Totale delle entrate per operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

PRESIDENTE. *Riassunto delle entrate*.

Categoria I. — Entrate effettive:

a) ordinarie, lire 17,632,000.

b) straordinarie, lire 272,000.

Totale della categoria prima: Entrate effettive, lire 17,904,000.

Categoria II. — Movimento di capitali.

Categoria III. — Operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Totale generale delle entrate, lire 18 milioni 404,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura dello stato di previsione della spesa.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936*. — Titolo I. *Spese ordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*. — § 1. *Servizi*. — Capitolo 1. Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda, lire 2,600,000.

Capitolo 2. Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali, lire 3,285,000.

Capitolo 3. Amministrazione, coltivazione e governo delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania, lire 10,000.

Capitolo 4. Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste, lire 1,900,000.

Capitolo 5. Spese per il mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito in legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 190,000.

Capitolo 6. Spese per la gestione del Parco Nazionale d'Abruzzo (Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito in legge 25 gennaio 1934, n. 233), lire 190,000.

Capitolo 7. Spese per la gestione del Parco Nazionale del Circeo (Legge 25 gennaio 1934, n. 285), lire 52,000.

Capitolo 8. Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali (articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), lire 1,390,000.

Capitolo 9. Rimborso allo Stato della indennità complementare ai militi della Milizia Nazionale Forestale (articolo 2, Regio decreto-

legge 8 novembre 1928, n. 2627, convertito in legge 24 dicembre 1928, n. 3207), lire 1,128,000.

Capitolo 10. Stipendi al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, *per memoria*.

Capitolo 11. Contributo da versare allo Stato per le spese relative all'istruzione forestale del Regio Istituto Superiore agrario forestale di Firenze (articolo 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172 e articolo 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), lire 120,000.

Capitolo 12. Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio della Azienda di Stato per le Foreste demaniali, lire 6000.

Capitolo 13. Indennità di malaria ed altre indennità al personale, lire 4000.

Capitolo 14. Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 aprile 1921, n. 552 e articolo 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), lire 163.260.

Capitolo 15. Indennità di tramutamento al personale, lire 81,000.

Capitolo 16. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda di Stato per le Foreste demaniali, lire 39,600.

Capitolo 17. Sussidi a funzionari nonché a salariati ed operai dell'Azienda ed a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie, lire 40,000.

Capitolo 18. Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni, lire 273,000.

Capitolo 19. Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate, lire 4550.

Capitolo 20. Fitto di locali, lire 35,000.

Capitolo 21. Rimborso allo Stato di spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato dello Stato, *per memoria*.

Capitolo 22. Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali — Spese per assistenza sanitaria, lire 290,000.

Capitolo 23. Spese varie e di rappresentanza, lire 5000.

Capitolo 24. Spese di liti, lire 10,000.

Capitolo 25. Restituzione di somme indebitamente introitate, lire 10,000.

Capitolo 26. Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in quietanza di entrata per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti, lire 2000.

Capitolo 27. Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonché per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili, lire 3,452,684.30.

Capitolo 28. Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, Siana e Lisignamoro già appartenenti ai fondi di religione Carinziano ed Istriano, a norma della convenzione 15 luglio 1932 approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932, lire 200,600.

Capitolo 29. Spese in applicazione dell'articolo 2, lettera b, della legge 5 gennaio 1933, n. 30, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive, lire 45,000.

§ 2. — *Avanzo di gestione*. — Capitolo 30. Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (articolo 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30, lire 136,105.70.

Titolo II. *Spese straordinarie* — Categoria I. — *Spese effettive*. — Capitolo 31. Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, lire 1200.

Capitolo 32. Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte per i poderi dell'Azienda, lire 1,000,000.

Capitolo 33. Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi, lire 820,000.

Capitolo 34. Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania, lire 20,000.

Capitolo 35. Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese, lire 400,000.

Categoria II. — *Movimento di capitali*. — Capitolo 36. Acquisto ed espropriazione di ter-



reni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, *per memoria*.

Capitolo 37. Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), *per memoria*.

Capitolo 38. Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da istituti di credito, *per memoria*.

Capitolo 39. Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato, *per memoria*.

Categoria III. — Operazioni per conto di terzi. — Capitolo 40. Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti (articolo 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 300,000.

Capitolo 41. Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali, lire 200,000.

Capitolo 42. Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (legge 5 gennaio 1933, numero 30), *per memoria*.

PRESIDENTE. *Riassunto delle spese.* —

Categoria I. Spese effettive:

a) ordinarie, lire 15,662,800.

b) straordinarie, lire 2,241,200.

Totale della categoria I — Spese effettive, lire 17,904,000.

Categoria II. Movimento di capitali.

Categoria III. Operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Totale generale delle spese, lire 18,404,000.

Pongo a partito questo totale.

(*È approvato*).

*Riassunto delle entrate e delle spese.* —

Categoria I. Entrate effettive, lire 17,904,000.

Categoria I. Spese effettive, lire 17,904,000.

Categoria II. Entrate per movimento di capitale. Nulla.

Categoria II. Spese per movimento di capitale. Nulla.

Categoria III. Entrate per operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Categoria III. Spese per operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

#### ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(*È approvato*).

#### ART. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

(*È approvato*).

#### ART. 3.

L'assegnazione straordinaria, per incoraggiare pubblicazioni ai fini della propaganda tecnica e segnatamente frumentaria, disposta dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 30, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e dal Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1719, è aumentata di lire 60,000.

(*È approvato*).

#### ART. 4.

L'assegnazione straordinaria di complessive lire 25,500,000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, e dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di lire 1,040,000.

L'assegnazione stabilita per l'esercizio 1935-36, ai sensi del numero 2 dell'articolo 121 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per le opere di bonifica di competenza statale a pagamento differito, è ridotta di lire 1,040,000.

(*È approvato*).

#### ART. 5.

A norma dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in lire 7 milioni la somma da erogare durante l'esercizio finanziario 1935-36 per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936. (*Stampato* n. 443-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Zingali. Ne ha facoltà.

ZINGALI. Onorevoli Camerati! Vi imposto subito, senza lenocinii introduttivi, il tema del mio lungamente meditato e largamente documentato discorso.

Vi parlerò contro il regime di libertà introdotto, nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore, dalla nota riforma del 1923.

La mia più che decennale esperienza di titolare di una cattedra universitaria e quella più recente da me realizzata nella qualità di preside di un'importante Facoltà giuridica, mi fanno considerare doveroso il segnalare la necessità della eliminazione di talune disposizioni le quali non hanno, a mio giudizio, collaborato affatto al miglioramento spirituale del Paese e meritano quindi di essere prontamente rivedute. Taluni particolari aspetti della libertà accademica sono venuti così degenerando, che non è supponibile che su di essi non si fermi l'attenzione di Sua Eccellenza il conte De Vecchi di Val Cismon, nuovo Ministro dell'educazione nazionale. Mi permetto, anzi, di confidare nella sua autorità e nel suo prestigio, ed insieme nella sua ferrea energia contro ogni libertà licenziosa, invocando quei pronti ed urgenti rimedi che sono necessari, data la gravità della situazione.

Onorevoli Camerati, l'aspetto certamente più interessante della libertà accademica è quello che concerne la cosiddetta autonomia didattica delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore.

Quale era lo scopo al quale mirava la riforma?

Attingiamo alla voce del suo ideatore. Parlando in Senato il 5 maggio 1925, il Ministro Gentile diceva che tale scopo era quello che « in ciascuna Università gli studi fossero atteggiati in modo particolare », ed egli invocava il raggiungimento dell'ideale di Francesco De Sanctis, altro Ministro dell'educazione

nazionale, il quale sin dal 1878 « auspicava quel giorno in cui a Firenze si sarebbero potuti fare studi speciali, impossibili a Napoli o a Roma; e che Roma e Torino e Bologna e ciascuna Università avesse i suoi ».

Questa è la genesi dell'autonomia universitaria, la quale, come dicevo, è venuta degenerando ed assume oggi forme così preoccupanti che è assolutamente necessario richiamarle all'attenzione della Camera e di Sua Eccellenza il Ministro.

Che cosa ha determinato questa autonomia? Innanzi tutto un'estrema dispersione, il polverizzamento, starei per dire, delle cattedre universitarie. Non dico cosa nuova, perchè già a parecchie riprese da questa tribuna molti autorevoli Camerati nelle precedenti legislature hanno segnalato i numerosi inconvenienti del sistema. L'onorevole Sacconi, anzi, parlando il 29 marzo 1930, si serviva di espressioni molto significative, perchè, diceva, non si può proprio consentire « che lo spirito del Fascismo, spirito di rigore e di moralità, spirito di ordine e di equilibrio scientifico, debba fermarsi alle soglie delle Università, quasi rispettando un'intangibilità ed un diritto di asilo che hanno ormai un carattere completamente anacronistico e tipicamente medievale ».

Pochi giorni dopo, con parole molto più eloquenti ed autorevoli, il camerata De Marsico, richiamandosi ai gravi inconvenienti che discendono dalla libertà accordata agli studenti di formarsi un proprio piano di studi — libertà che formerà oggetto della seconda parte del mio discorso — notava che l'inconveniente della polverizzazione delle cattedre e degli insegnamenti è veramente grave. « Compaiono oggi — sono sue parole — negli elenchi delle materie di insegnamento alcune denominazioni per le quali è lecito temere che certe cattedre rispondano piuttosto a contingenze caduche ed antiscientifiche, anzichè a quelle leggi di ferrea necessità cui obbedisce la scienza nella classificazione delle sue branche ».

Ed egli esemplificava, e cominciava a parlare del « diritto agrario » e proseguiva citando il « diritto aeronautico » ed aggiungeva: « Mi domando dove si possa giungere per questa via. Per questa via, o Camerati, potremo domani veder conferire a taluno una cattedra di diritto posteletrografico, o di diritto sanitario, farmaceutico, e via dicendo ». Il verbale registra, qua e là, *vivi applausi e vive approvazioni*, il che evidentemente dimostra che era stata toccata la sensibilità della Camera. Non meno fervidi furono i

consensi quando, concludendo, l'onorevole De Marsico auspicava tutto il rigore necessario per la eliminazione di ramificazioni scientifiche che non rispondono alle effettive e concrete necessità degli studi.

D'altronde, onorevoli Camerati, è molto significativo, anche come interpretazione del pensiero del Capo, quanto il 29 maggio 1929 diceva l'allora Ministro dell'istruzione pubblica onorevole Belluzzo, il quale, nell'avvertire che il Capo gli aveva tracciato otto punti concreti per l'azione da svolgere, specificava il sesto di essi a questo modo: « Ricondurre molti insegnamenti di materie speciali che hanno creato nuove cattedre nelle Università e nelle Scuole superiori, all'insegnamento fondamentale esteso e rafforzato ». Nello stesso tempo l'autorevole relatore della Giunta del bilancio, onorevole De Francisci, si faceva ecq, anche per la sua personale esperienza, di questi pericoli ed inconvenienti. Difatti egli scriveva di vedere « nell'aumentato numero di materie di insegnamento » e nella « tendenza molto spesso inopportuna a scindere insegnamenti tradizionali a scopo di specializzazione », una delle più importanti cause delle difficoltà in cui si dibatteva, e tuttora si dibatte, l'istruzione superiore. Sono passati sei anni da allora ed il quadro è divenuto ancora più nero, le ramificazioni si sono molto più estese.

Io ho fatto, con la mia consueta diligenza e precisione... (*Commenti — Si ride*).

PRESIDENTE. È sincero!

ZINGALI. ....lo spoglio delle circa due-mila pagine che sostanziano l'Annuario pubblicato dal Ministero dell'educazione nazionale per il 1934. I rilievi sono quanto mai interessanti! Limite i miei riferimenti alle Facoltà giuridiche, perchè sarebbe troppo lungo entrare nelle altre Facoltà, perchè la Facoltà giuridica è quella che inerisce alla mia qualità professionale e perchè è quella che interessa particolarmente questa Camera, nella quale vi sono 147 laureati in legge! (*Commenti prolungati*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli camerati! Prosegua, onorevole Zingali!

ZINGALI. Comincio con la parte sostanziale del diritto. Accanto ai diritti tradizionali ne sono sorti parecchi altri. Vediamoli. Oltre il già accennato diritto agrario in 8 Università, il diritto marittimo in 5, il diritto industriale in altre 5, poi ancora in qualche Università, il diritto fallimentare e il diritto bancario: tutte, queste, polverizzazioni dell'originaria cattedra di diritto commerciale.

Abbiamo poi, in altre Università, il diritto coloniale, che diventa, in una di esse « politica e diritto coloniale »; in un'altra — siamo sempre, giova ripeterlo, nel campo degli insegnamenti ritenuti fondamentali, cioè nelle cattedre d'insegnamento ufficiale delle Facoltà giuridiche — il « diritto costituzionale italiano e comparato », affiancato, nella stessa Facoltà di cui trattasi, dal « diritto amministrativo comparato ». Nelle Università di Genova e Palermo, il « diritto pubblico comparato » riunisce queste due cattedre, mentre in quelle di Padova e di Torino si ha il « diritto comparato » puramente e semplicemente; infine nella Università di Perugia si ha il « diritto privato comparato ». Comparando queste diverse comparazioni ne viene fuori un bel caos! (*Si ride*).

Eppoi vi sono quelli che io chiamerò gli altri piccoli diritti, sorti come una vera fungaia accanto al ceppo, al vecchio tronco dei nostri diritti tradizionali: il diritto aeronautico, al quale accennava, sin da cinque anni fa, il camerata De Marsico, i « Diritti dell'Oriente mediterraneo » che si insegnano nelle Università di Bari e di Roma, il « diritto musulmano » ed il « diritto comune » che si insegnano ugualmente nella Facoltà giuridica di Roma, il « diritto diplomatico e consolare » che si professa a Napoli, il « diritto e procedura tributaria », che nell'Università di Parma viene impartito malgrado l'esistenza della tradizionale cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario; e si ha poi a Roma la cattedra intitolata « Nuova legislazione costituzionale italiana » (*Commenti*).

Si aggiunga che, in qualche Università, la procedura penale fa cattedra distinta da quella di diritto penale, che in talune Facoltà la cattedra di istituzioni è chiamata ora di diritto civile ed ora di diritto privato, che abbraccia così anche il diritto commerciale, che parecchie Università hanno altre cattedre di istituzioni che altrove non esistono e che si pongono accanto agli insegnamenti fondamentali: così quella di istituzioni di diritto penale, accanto al diritto penale, di istituzioni di diritto processuale civile accanto al diritto processuale civile e di istituzioni di diritto pubblico a fianco alla cattedra di diritto pubblico.

Passando ad un altro diritto che ci è particolarmente caro e che esige tutta la nostra attenzione, perchè esso è nella via della sua gloriosa formazione, passando cioè al diritto sindacale e corporativo, è veramente, starei per dire, mortificante il rilevare in quante diverse forme e con quante diverse qualifi-

cazioni venga impartito il suo insegnamento nelle nostre Facoltà giuridiche.

Si ha « diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro » nelle Università di Bari, di Modena, ed altre; « diritto sindacale e corporativo e legislazione sindacale » nella Università di Milano; « diritto corporativo e sindacale » nelle Università di Catania, Genova, Napoli, ecc.; « diritto corporativo e del lavoro » in quella di Firenze; « diritto corporativo », puro e semplice, nelle Università di Cagliari, Messina, Palermo ed altre; « diritto del lavoro » nell'Università di Camerino, nella quale vi è pure un'altra cattedra di diritto sindacale e corporativo. Poi vi sono le sottospecie relative alla legislazione, che ha qua e là le sue cattedre autonome: « legislazione del lavoro » nelle Università di Genova, Bologna, Parma ed altrove; « legislazione sindacale » che a Bologna ha una cattedra distinta da quella della legislazione del lavoro (*Si ride*); « legislazione sindacale e del lavoro » a Parma; « legislazione del lavoro e dell'economia » a Pisa; « legislazione del lavoro e dell'assistenza e previdenza sociale » a Ferrara; « politica economica del lavoro » a Pisa; « diritto processuale del lavoro e ordinamento corporativo » nell'Università Cattolica.

Onorevoli Camerati, mi pare che tutta questa difformità costituisca un elemento di confusione nel momento della elaborazione dottrinale di un così importante ramo del nostro diritto pubblico (*Applausi*).

E veniamo al gruppo delle materie romanistiche. Troviamo, sorte accanto alle 3 cattedre originarie, la cattedra di « esegesi delle fonti » a Modena, la quale diventa di « esegesi di Diritto romano » a Palermo e di « esegesi delle fonti del Diritto romano » a Napoli, a Roma ed a Torino.

Si hanno inoltre cattedre di « Storia del Diritto greco-romano » a Firenze; di « Diritto greco-romano » a Roma; di « Diritto pubblico romano » a Palermo ed a Ferrara; di « Procedura civile romana » a Palermo. Sono, così, sei le cattedre romanistiche di Palermo, tante quante non si trovano neanche a Roma. Abbiamo inoltre le cattedre di Storia e di Istituzioni di Diritto romano che a Padova sono congiunte mentre in tutte le altre Università sono disgiunte; ed abbiamo infine la « Papirologia giuridica » a Roma e la « Papirologia ed epigrafia giuridica » a Bologna.

Anche la filosofia giuridica si è presa la briga di fare delle novità. A fianco della cattedra tradizionale di Filosofia del Diritto, sono sorte cattedre di « Teoria generale del

Diritto » a Bologna e a Camerino; di « Filosofia e teoria generale del Diritto » a Cagliari; di « Principii generali del Diritto » a Milano; di « Sociologia e teoria generale dello Stato » a Genova; di « Dottrina generale dello Stato » a Pisa e di « Diritto naturale » all'Università Cattolica.

C'è da rilevare anche che la Introduzione alle scienze giuridiche, che veniva regolarmente e tradizionalmente sposata con le Istituzioni di diritto civile, adesso ha altri connubi. Si hanno pertanto la cattedra di « Introduzione alle scienze giuridiche ed Istituzioni di diritto civile » in parecchie Università; di « Introduzione alle scienze giuridiche ed etnologia giuridica » a Catania; di « Introduzione alle scienze giuridiche e teoria generale del diritto » a Modena; ed infine di « Introduzione alle scienze giuridiche ed Istituzioni di diritto pubblico » a Torino.

Nè il quadro è finito! Veniamo alle discipline di carattere storico. Poichè ho già parlato della Storia del Diritto romano con riferimento alle cattedre romanistiche, evidentemente tutte quelle altre cattedre che sono di fresco rampollate sono cresciute sul tronco della vecchia Storia del Diritto italiano, la quale in realtà non ha rapporti di parentela che con una sola di queste nuove discipline, e cioè con quella di « Esegesi delle fonti del Diritto italiano » sorta a Torino. Per il resto, non abbiamo che da elencare: « Storia delle dottrine economiche » a Torino; « Storia delle dottrine economiche e finanziarie » a Bologna; « Storia delle dottrine e delle istituzioni economiche e finanziarie » a Ferrara; « Storia delle istituzioni economiche » a Milano; « Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche sarde » a Sassari; « Storia dei sistemi economici » a Pisa; « Storia economica » puramente e semplicemente a Genova.

Poi, nel gruppo storico-politico: « Storia delle dottrine politiche » a Messina, a Genova, ecc.; « Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche » a Roma; « Storia del diritto pubblico medievale e moderno » a Palermo; « Storia delle relazioni internazionali » a Napoli; « Diplomazia e storia dei trattati » a Bologna; « Diplomazia e storia dei trattati e dei concordati » all'Università Cattolica; « Storia e politica dell'emigrazione » nella stessa Università Cattolica; ed infine, onorevoli Camerati, « Storia politica moderna » a Ferrara. Ora, quest'ultima è una materia alla quale bisogna fare tanto di cappello, ma evidentemente essa non ha il menomo contenuto giuridico, nè quindi mi rendo conto come possa essere

chiamata a far parte degli insegnamenti ufficiali delle Facoltà di giurisprudenza, tanto più se si consideri che la sua introduzione in tali Facoltà può talora provocare l'eliminazione del Diritto civile o del Diritto penale da quel numero minimo di esami che gli studenti debbono superare, data la libertà di scelta loro accordata, della quale dovrò ancora parlare.

E veniamo al gruppo delle materie economiche.

A Milano vi sono due cattedre di economia: « Istituzioni di economia generale e corporativa » ed « Economia generale e corporativa »; sono due insegnamenti annuali, per i quali è evidentemente difficile delimitare i confini. Tanto varrebbe rendere biennale l'insegnamento dell'economia. Poi vi è una cattedra di « Economia applicata » nell'Università di Firenze; un'altra di « Economia applicata all'agricoltura » in quella di Bologna; una di « Economia commerciale e marittima » a Bari; una ancora di « Economia politica commerciale » a Napoli, ed infine una di « Economia e statistica agraria » a Ferrara.

Ed ancora, sempre nella Facoltà giuridica: cattedre di « Semiologia economica » a Torino; di « Politica economica » a Genova; di « Geografia economica e commerciale » a Napoli; di « Geografia politica ed economica » a Ferrara; di « Statistica metodologica e demografica » in parecchi casi e di Statistica solamente metodologica in altri; di « Demografia e politica demografica » a Genova; di « Statistica economica e demografica » a Torino.

Ora viene il bello: « Scienza delle finanze e scienza bancaria » a Modena; e questo può andare bene; « Economia bancaria » a Palermo, cioè una disciplina che non si insegna neppure negli Istituti superiori di commercio; « Teoria del commercio e della banca » a Padova; « Ragioneria e contabilità di Stato » a Bari e a Genova; « Ragioneria e computisteria » in una Facoltà giuridica (dell'Università Cattolica) che pure è molto seria.

Anche le stesse parole « computisteria », « ragioneria », ecc., riportate in una scuola di diritto creano una certa impressione di fastidio. Non basta. Nella Facoltà di Padova si ha una cattedra ufficiale di « Ragioneria delle amministrazioni pubbliche e private », ed infine (e questo tocca il colmo) in quella di Pisa una cattedra di « Tecnica aziendale ». Dove si va a finire di questo passo? Se non si pone un freno, onorevoli Camerati, a quella che io ho chiamato poco fa libertà licenziosa, arriveremo in qualche Facoltà di giurisprudenza ad una cattedra di tecnica dell'allevamento del baco da seta (*Commenti*).

Per completare il quadro delle novità, debbo aggiungere taluni altri nuovi insegnamenti che stanno fuori della classificazione che ho creduto di fare: nell'Università di Milano la « Scienza politica », così degnamente professata dal nostro illustre Ministro Guardasigilli; e in quella di Ferrara la « Legislazione delle colonie e dell'emigrazione » ed inoltre di « Infortunistica » con cattedra distinta da quella di Medicina legale.

Onorevoli Camerati, se consideriamo tutto questo, noi arriviamo alla conclusione che, tenendo conto anche della diversità delle denominazioni, accanto alle 18 cattedre tradizionali, ne sono sorte nelle nostre Facoltà giuridiche altre 97; e si arriva così ad un complesso di ben 115 cattedre.

Quante e quali conseguenze discendono da un siffatto stato di cose? Molte ed anche gravi.

Anzitutto ne risultano troppe confusioni, troppe interferenze ed accavallamenti nei programmi delle singole materie. Le confusioni e le difficoltà sono parecchie anche per quanto ha tratto alla formazione del piano di studio degli studenti. Vi sono difficoltà semplicemente enormi per il trasferimento degli studenti dall'una all'altra Università, difficoltà le quali in un certo senso rendono tale problema più difficile di quello della quadruplicata radice della ragione sufficiente.

Forse di esse si rendeva conto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, quando, al capoverso dell'articolo 148, disponeva: « Gli studi compiuti e gli esami superati presso Università o Istituti superiori hanno valore legale per ogni altra Università o Istituto. La diversità di ordinamenti didattici che può verificarsi tra le stesse Facoltà o Scuole di sedi diverse, a norma degli articoli 18 e 20, non è di impedimento ai trasferimenti di studenti dall'una all'altra Università o Istituto ».

Sembrava quasi che questo articolo prevedesse le gravi difficoltà di ordine pratico che non sarebbero mancate di sorgere per i trasferimenti degli studenti. Infatti, spesso si verificano casi quanto mai strani. Si è presentato uno studente che ha chiesto il trasferimento dall'Università di Roma a quella di Catania, e ha domandato di sostenere in questa l'esame di diritto comune, per cui aveva già ottenuto la firma di frequenza nell'Università di Roma. Ma la cattedra di diritto comune a Catania non c'è, nè si può dare ad un professore di ruolo la mortifica-

zione di prendere le dispense del corso tenuto nella Facoltà di Roma, e di interrogare su di esse lo studente.

Poi ci sono delle difficoltà inerenti al fatto che quando gli studenti prendono le firme di frequenza in una Università per due o tre anni, non possono prendere nell'Università di trasferimento le firme di frequenza degli insegnamenti che in essa si impartiscono, date le difficoltà che ne derivano per gli orari e per la impossibilità, stabilita negli Statuti, di iscriversi, ogni anno di corso, ad un numero d'insegnamenti maggiore di quello che è consentito di frequentare.

Facciamo l'esempio della Facoltà giuridica di Roma, nella quale, partendo dalle 18 originarie, si è arrivati a 33 cattedre ufficiali. Immaginiamo che un giovane, dopo 3 anni di corso, chieda, e la legge gliene dà il diritto, il trasferimento all'Università di Catania, dopo avere preso le firme di frequenza nelle 15 materie che si insegnano a Roma ma non si insegnano a Catania. Orbene: nessuna delle firme di frequenza che egli ha ottenuto a Roma gli servirà per fare gli esami a Catania, se egli non ha fatto esami a Roma; ed egli sarebbe costretto di prendere le firme per un minimum di 19 materie, quelle che si insegnano a Catania, esclusivamente nel quarto anno. Ciò è praticamente impossibile ed è vietato dallo Statuto. La difficoltà è di ordine insolubile, come quella che riguarda altri casi. È la vita pratica che li offre alla nostra meditazione. È accaduto che un giovane, dopo aver compiuto tutti e quattro gli anni di corso nella Facoltà giuridica di Roma, ha chiesto di essere trasferito in quella di Catania. Egli ha detto: « Nella vostra Facoltà il numero minimo di esami per essere ammesso alla laurea è di 19. Ho fatto a Roma 17 esami e non posso più prendere firme di frequenza perchè io ho completato il corso universitario; consentitemi allora che io mi serva delle firme di frequenza per il « Diritto musulmano » e per il « Diritto dell'Oriente mediterraneo » ottenute a Roma, per potere dare a Catania gli esami di Diritto corporativo e di Filosofia del diritto, per i cui insegnamenti non posso prendere firme di frequenza, avendo fatto a Roma i quattro anni regolamentari ».

La mia Facoltà ha impiegato un intero pomeriggio per risolvere questo caso e non l'ha risolto, perchè non lo poteva convenientemente risolvere. Ad un certo punto ci siamo detti: non possiamo dispensarlo dalla frequenza nel Diritto corporativo e nella Filosofia del diritto ed ammetterlo senz'altro ai relativi esami, essendo ciò vietato dalla legge.

Non possiamo ammetterlo alla laurea con 17 esami, perchè ciò è ugualmente vietato. Non possiamo non accordare il trasferimento, perchè esso è consentito dalla legge. Ed allora? Abbiamo rimandato le carte per rimetterci al giudizio del Ministero e credo che la cosa sia tuttora pendente.

Altre difficoltà derivano dal fatto che in talune Università certi esami sono biennali e in altre annuali. Arrivano gli studenti con un trasferimento e dicono: beneficiatemi un anno di corso che ho cominciato a Roma e consentitemi di sostenere l'esame nella tale disciplina da voi biennale rispondendo sopra il programma di un solo anno, la detta disciplina essendo a Roma solamente annuale ed avendo io a Roma già preso la relativa firma di frequenza.

Quanti altri inconvenienti, per questa libertà accademica, non si verificano? Essi sono molti e gravi ed io desidererei richiamarli tutti all'attenzione di S. E. il Ministro. Ma ne aggiungo solo un altro, perchè mi sembra di notevole importanza. Dunque, le Università si formano i proprii statuti. Questi stabiliscono quali siano le cosiddette bonifiche che debbano farsi a coloro che fanno il passaggio dall'una all'altra Facoltà. Generalmente i laureati in scienze economiche e commerciali possono essere ammessi a frequentare il terzo anno di legge; i laureati in lettere, medicina, scienze, ecc., possono essere ammessi al secondo anno. Si verifica, ora, che con l'autonomia, con la libertà che diventa licenza e spesso abuso, chieggano bonifica di anni anche studenti che non hanno conseguito la laurea.

Ad esempio, molti studenti della Facoltà di scienze, che non riescono a superare gli esami del biennio propedeutico per l'ingegneria, chieggono passaggi in altre Facoltà e in queste addirittura l'iscrizione al terzo anno; e vi sono Facoltà le quali a titolo di accaparramento, data la concorrenza che le Università possono farsi servendosi della autonomia accademica, concedono l'iscrizione al secondo anno, che è consentito ai soli laureati, quando non la concedano addirittura per il terzo; tutto questo per studenti i quali non hanno compiuto il loro dovere nella Facoltà di origine. Conseguo che le Università che rispettano, per non dire altro, il buon senso, si trovano in condizioni di sfavore. Su questo inconveniente molto serio richiamo l'attenzione di S. E. il Ministro.

Lo spezzettamento delle cattedre produce altri inconvenienti. Bisogna anche fare i conti (è proprio il caso di dirlo) con la Corte

dei conti. Una volta è accaduto (se mal non ricordo) che in base ai risultati di un concorso alla cattedra di « Filosofia del diritto e Principi generali del diritto » per una certa Università, la Corte dei conti non ha registrato il decreto col quale veniva chiamato, nella cattedra di Filosofia del diritto di un'altra Università, il secondo ternato, ragionando che le due espressioni non sono equivalenti. Ciò, a parte tutto, lascia supporre quali gravi conseguenze provengano da un siffatto ordinamento di cose, in un momento in cui vi è estrema carestia di professori titolari di Università e si ha interesse immediato e urgente di utilizzare il più possibile i risultati che offrono i concorsi universitarii.

Non mi persuade, a questo riguardo, l'articolo 80 del ricordato Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore del 1933, il quale dice così: « In una stessa Facoltà o Scuola possono essere nominati più titolari per effetto di uno stesso concorso ». Come è possibile, se le cattedre sono diverse? Pare che questa disposizione faccia riferimento alla possibilità che in una stessa Facoltà vi sia una cattedra ufficiale, per la materia più grossa, e una cattedra ufficiale per la materia più piccola, in modo che lo stesso risultato del concorso possa servire al duplice scopo di collocare nella stessa Università due persone contemporaneamente ternate.

ORANO. È stato fatto largamente. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Orano, ella è iscritta a parlare.

ZINGALI. E poichè ho richiamato il Testo unico del 1933, desidero, a titolo puramente occasionale, rilevare taluni dettagli, che tuttavia meritano di essere segnalati alla solerte intelligenza del Ministro.

Vi è un articolo, mi pare il 19, che dice così:

« L'anno accademico comincia il 1º novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo ».

Il Ministero della giustizia in questo è stato molto più diligente e più aggiornato, perchè ha preparato un disegno di legge, che noi abbiamo approvato unanimemente, col quale l'anno giudiziario, che coincideva con l'anno solare, comincia ora il 29 ottobre e quindi coincide con l'anno fascista.

Vi è poi l'articolo 6 il quale suona così:

« Agli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali è preposto un direttore o un rettore ». Sembra quasi che si tratti di Istituti diversi. Vi sono i privilegiati che si chiamano rettori, e vi sono i non privile-

giati che si chiamano direttori. Il fatto è questo: che rettori non possono chiamarsi perchè tali sono quelli che riguardano una *Universitas* di studi, mentre gli Istituti di scienze economiche e commerciali sono nulla più e nulla meno che una Facoltà universitaria; sicchè anche questa è materia che si raccomanda alla revisione dell'onorevole Ministro.

Poi vi è l'articolo 67 che sembra, consentitemi la parola, una irrisione, data la estrema penuria di insegnanti che si lamenta nelle Università. L'articolo dice così: « Nessun posto di ruolo può esser lasciato vacante per un periodo superiore ad un biennio ». Accade, come è noto, che il Ministero delle finanze non dà i fondi necessari per l'apertura dei concorsi, cosa che io non presumo di criticare. Ma evidentemente l'articolo 67 è un ordine che trova un contrordine nel campo della stessa politica governativa, peraltro molto apprezzabile, perchè ispirato alle esigenze del bilancio.

Onorevoli Camerati, veniamo forse al meglio, che è quanto dire al peggio (*Ilarità*).

Il problema dell'autonomia didattica, concessa alle Università, interferisce notevolmente con un'altra più curiosa libertà, e precisamente con quella accordata ai giovani di formarsi un proprio piano di studio.

Quale è lo stato delle cose? Impostiamolo rapidissimamente, perchè qualcuno può anche ignorare quelli che sono gli anfratti delle disposizioni relative all'istruzione superiore.

Dunque, ogni Università, secondo il suo statuto forma un piano di studi. In esso questa fissa il numero delle materie che vengono ufficialmente professate, e fissa altresì il numero minimo di materie per le quali gli studenti debbono affrontare e superare gli esami per essere ammessi agli esami di laurea. Oltre a ciò è consentito agli studenti di una Facoltà di rinunciare a tre materie di questa e di scegliere in loro vece tre materie di un'altra Facoltà.

(*S. E. il Capo del Governo lascia l'aula — L'Assemblea sorge in piedi — Vivissimi generali applausi*).

Quindi, un duplice aspetto di questo problema della libertà concessa agli studenti, che noi dobbiamo esaminare. Vediamo per esempio quello che si verifica a Roma. Lo statuto dell'Università di Roma fissa, all'articolo 18, trentatre materie di insegnamento ufficiale; poi all'articolo 20 dice: Gli studenti che vogliono essere ammessi alla laurea devono superare un minimo di 18 materie fra quelle

indicate all'articolo 18. Che cosa si verifica in pratica? Che gli studenti rinunziano facilmente, largamente, e starei per dire volenterosamente, agli esami che dovrebbero fare in più delle 18 materie, si tengono spesso al minimo degli esami, e dovendo sacrificare qualche materia, data la differenza fra il numero minore di esami e il numero maggiore di materie, sacrificano le discipline più importanti e più fondamentali.

Questo rilievo non è nuovo. Esso è in un certo senso coevo alla legge, perchè, sin dai primi tempi successivi a quello in cui fu riformata l'istruzione superiore, cioè al 1923, gli studenti cominciarono ad approfittare di questa libertà, e cominciarono conseguentemente le segnalazioni e le doglianze dalla tribuna parlamentare.

Senza andare molto indietro, desidero limitarmi a richiamare brevemente i discorsi che mi fu dato di ascoltare nella passata legislatura. Il camerata Sacconi diceva: «Dopo pochi anni dall'approvazione della riforma ci siamo accorti che la libertà degli studenti molto spesso serviva a togliere dal programma di studi e di laurea materie fondamentali». Seguiva poi, con l'abituale eloquenza e incisività, il camerata De Marsico, il quale nel suo discorso del 1º aprile 1930 diceva: «Mi domando se sia possibile che uno studente possa chiedere ed ottenere la laurea in legge senza aver dato il suo esame in diritto civile, in diritto penale, in diritto romano; in base ad un piano di studi dal quale ha escluso questi tre insegnamenti, senza dei quali è lecito essere letterati o filosofi, ma non dottori in legge... Mi domando, del pari, se sia possibile concedere la laurea in medicina e chirurgia a chi non ha superato nè affrontato l'esame di clinica medica o chirurgica; e la laurea in lettere a chi non ha seguito i corsi di letteratura italiana».

«Una riforma urge», ammoniva l'onorevole De Marsico, ed aggiungeva: bisogna fare in modo che la laurea «sia il segno di una onesta preparazione, non già di una calida destrezza nello scegliere a materie di esame le discipline meno pericolose ed evitare le altre».

Ciascuno a questo proposito vive la sua piccola tragedia. Io insegno, come voi sapete, statistica e compio il mio dovere nel miglior modo. (*Approvazioni*).

Non starei per dire che usi molta severità, ma questa è l'impressione degli studenti, ed a me accade di leggere, in seduta di laurea, gli statini degli esami superati dai giovani e rilevare spesso dei segni bleu nella mia disci-

plina, dunque saltata. Così se si compie il proprio dovere e si esige la preparazione necessaria, si è spesso dolorosamente abbandonati dagli studenti.

Questo è un inconveniente che certamente il Ministro penserà ad eliminare. Ma se si trattasse solo della mia esperienza, essa potrebbe essere ritenuta poco autorevole ed insufficiente; è quella di Camerati molto più autorevoli, i quali, dalla tribuna della Camera e da quella del Senato, hanno a parecchie riprese, con viva insistenza, segnalato questo che taluni hanno qualificato un vero scuncio dell'ordinamento dell'istruzione superiore. Il camerata Chiurco richiamava, il 13 maggio 1931, il caso di giovani che avevano dato l'esame di laurea in medicina senza avere superato gli esami di clinica medica, patologia medica e chirurgica. Pochi giorni dopo un camerata che io ricordo con la più viva simpatia, l'onorevole Giardina, faceva una carica a fondo contro questo regime di libertà accordata agli studenti. Egli diceva che questa libertà «è un disordine che nuoce al rendimento scientifico e professionale», e richiamava la testimonianza molto autorevole del professore Mariani, che tale libertà aveva chiamata «una vergogna ed una umiliazione, senza scopo utile, nè per i docenti nè per gli studenti». Tutti i professori di Università da me interpellati, diceva l'onorevole Giardina, se ne dolgono. Posso anche io fare questa testimonianza. Tutti i professori universitari di qui dentro siamo d'accordo, fatte s'intende poche, seppure molto competenti eccezioni. Lo stesso onorevole Giardina accennava ad un *referendum* fatto nel 1927 dal Ministro Fedele presso tutte le Facoltà mediche del Regno, le quali avrebbero unanimemente risposto che la libertà accordata agli studenti è un principio essenziale, il quale nuoce alla serietà ed all'efficacia degli studi (*Approvazioni*).

Contro lo stesso principio da questa stessa tribuna, tre anni fa, molto autorevolmente ha parlato il camerata onorevole Bruni, e sin dal 1927 ha scritto una pregevole relazione l'allora fiduciario della Sezione Universitaria del Gruppo Fascista della scuola di Bologna, onorevole Ghigi. Questi ed altri, insomma tutti hanno segnalato la necessità della eliminazione dell'inconveniente. Non parlo poi del Senato, dove la discussione del problema ha assunto un maggiore sviluppo di quello avuto nella Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Non si occupi della Camera Alta.

ZINGALI. Lo reputo necessario; lo spiego col fatto che in quella Assemblea sono ben 81



i professori titolari di Università, compresi i giubilati.

PRESIDENTE. Ce ne sono molti anche qui.

ZINGALI. Trentatre, onorevole Presidente. (*Commenti - Si ride*).

PRESIDENTE. Del numero risponde l'onorevole Zingali. (*Si ride*).

ZINGALI. Nel 1929, una carica a fondo fu fatta dall'onorevole Queirolo. Egli ne aveva fatto una sua idea fissa. Vi insistè nel 1930. « Ritengo che qualunque limitazione — egli diceva — non possa togliere il difetto insito in questa disposizione di legge », e qualificava quest'ultima come una questione angosciosa.

Poi, vi era il caso segnalato dall'onorevole Giordano nella seduta del 1º giugno 1931: un giovane che, riprovato all'esame di anatomia patologica la mattina, si presentava all'esame di laurea alle 4 del pomeriggio, perchè alle 3 aveva sostenuto l'esame di ortopedia, completando il numero di materie necessarie per la laurea. (*Si ride*).

Nella stessa seduta l'onorevole Supino, lamentando l'inconveniente, diceva: « Basta citare il caso verificatosi in una Università del Regno, nella quale uno studente, respinto all'esame di diritto civile, ottenne poi senza averlo ripetuto la laurea in giurisprudenza ».

Ma come è possibile che questo fatto si verifichi? Si verifica, onorevoli Camerati, perchè, come vi ho detto, vi è un numero minimo di esami da sostenere in confronto delle materie di insegnamento, di guisa che se lo studente che si trova, per esempio, al quarto anno, fallisce in una materia, anche importantissima, se ha già raggiunto il numero di esami necessario per l'ammissione alla laurea, non si preoccupa più della materia in cui è stato respinto e si presenta ugualmente alla prova finale.

Questo è occorso di rilevarlo non solo all'onorevole Supino, ma anche al modesto sottoscritto. Posso dirvi di giovani che si sono laureati in giurisprudenza senza aver sostenuto gli esami di diritto civile, o di diritto commerciale, o di diritto penale. Io mi domando che cosa avverrebbe se l'esempio si diffondesse ancora di più. Si finirebbe per laurearsi in legge senza avere sostenuto nessuna o quasi nessuna delle vecchie materie fondamentali su cui la laurea in legge era e dev'essere basata.

Contro tali inconvenienti sono insorti, dunque, i senatori Queirolo, Giordano, Manfroni, il quale ultimo, nella seduta del 29 marzo 1933, parlava contro questa libertà

di scelta degli studenti, citando lo « scandalo veramente enorme » di giovani presentatisi agli esami di laurea in medicina senza aver sostenuto quelli di anatomia e di lettere senza latino e greco. Nella stessa seduta l'onorevole Chimienti diceva, a proposito delle Facoltà di giurisprudenza: « Le Commissioni di laurea, quando vedono nel curriculum dello studente questo salto di materie, rimangono profondamente turbate ed anche scandalizzate, ma non hanno modo di reprimere la maliziosa licenza ». Un certo modo indiretto sarebbe quello di calare i punti nella laurea, ma esso è quasi mortificante e può diventare anche ingiusto. Bisogna che pensi il legislatore a portare il rimedio decisivo.

Non è inutile dire che anche il relatore del Senato al bilancio del 1933-34, onorevole Baccelli, si associava a questo fuoco di fila. Ma quello che è più significativo è il fatto che le critiche, le segnalazioni venute da ogni parte, in forma così esplicita e grave, non lasciavano insensibile anche il Ministro del tempo, onorevole Balbino Giuliano, il quale a partire dal 1930 cominciò a concedere un po' di terreno. Egli, difatti, il 2 aprile 1930, così rispondeva all'onorevole De Marsico: « Riconosco anch'io che forse qualche limite può essere imposto agli studenti nella determinazione del corso degli studi ». Ad un anno di distanza, il 19 maggio 1931, egli diceva: « Ad ogni modo non sono alieno dal prendere in considerazione l'idea di un qualche limite a questa libertà ». Infine al Senato, il 18 giugno 1932, lo stesso Ministro Giuliano dichiarava: « Come avremo occasione di dire, a proposito del decreto-legge sull'istruzione universitaria, noi abbiamo creduto di porre un limite alla libertà dei giovani nella scelta delle materie ».

Fu infatti emanato il Regio decreto-legge del 28 agosto 1931 contenente norme per l'istruzione superiore, il quale all'articolo 44 così dispone: « Agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale possono essere ammessi soltanto coloro i quali, nel corso degli studi per il conseguimento del titolo accademico prescritto, abbiano superato gli esami di profitto nelle discipline che saranno determinate con norme regolamentari ».

Questa limitazione alla facoltà di scelta veniva così a riguardare esclusivamente gli esami di Stato e non anche la laurea che dà diritto alla relativa ammissione.

Ora è accaduto qualche cosa di stupefacente, perchè questa limitazione alla inopportuna libertà degli studenti è stata alla

sua volta limitata dalla Camera dei deputati, nella quale l'articolo 44, venuto per la conversione col decreto-legge, ha subito una aggiunta che è del seguente tenore: «All'articolo 44 è aggiunto il seguente comma. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante negli Istituti medi d'istruzione, di avvocato, di procuratore e di notaio».

Per giunta, nella relazione, per altro pregevole, del camerata Perna, si allargava il senso della legge, perchè si includeva anche la Facoltà di scienze, in quanto si diceva: «Perciò si propone che la nuova disposizione non si applichi per i provenienti dalle Facoltà di scienze, di giurisprudenza, di lettere e filosofia».

Sicchè il problema, mentre è stato parzialmente risolto per la Facoltà di medicina, permane ancora relativamente alla medesima per quanto riguarda la laurea, e permane ancora integralmente per tutte le altre Facoltà.

Sempre in merito alla questione della facoltà di scelta degli studenti per la formazione del loro piano di studi, è noto che lo studente di una determinata Facoltà può sostituire tre materie di questa con altre tre materie di altra Facoltà, subordinatamente però all'approvazione della propria Facoltà.

Così potrebbe accadere che gli studenti potessero sostituire il diritto civile poniamo con l'archeologia, il diritto penale con l'egittologia o con la storia delle letterature neolatine, o ancora il diritto romano con la letteratura tedesca!

Ne viene fuori un tale pasticcio, che nulla proprio ha da vedere con la facoltà concessa agli studenti allo scopo, come si presume, di fare loro meglio coordinare gli studi, ma in realtà col risultato pratico poco commendevole, per cui taluni studenti mirano a procacciarsi la laurea col minore sacrificio e col minore studio possibili.

Onorevoli Camerati, debbo ancora affrontare un ultimo punto del mio discorso e vi prego quindi di concedermi pochi altri minuti di benevola attenzione. Intendo parlare dei danni che questo regime di cose procura all'efficienza dell'insegnamento, perchè la moltiplicazione delle cattedre ha reso ancora più difficile il problema dei quadri degli insegnanti negli Istituti superiori d'istruzione.

Al riguardo piange l'animo nel vedere che talune materie, che hanno interesse relativamente piccolo per le Facoltà giuridiche delle quali sono state chiamate a far parte,

sono tenute da titolari, mentre cattedre importanti e fondamentali sono perpetuamente tenute da incaricati.

Già fin dal 1927 il nostro camerata Arias notava: «Mancano i professori e aumentano le cattedre», e rilevava altresì con quanta indulgenza venissero formate le terne dei concorsi universitarii, visto che ormai la nobile professione di docente universitario è largamente disertata.

Lo stesso onorevole De Francisci, nella sua pregevolissima relazione al bilancio dell'educazione nazionale per l'esercizio 1929-1930, insisteva sul decadimento della nostra cultura superiore, e così scriveva: «Il decadimento esiste: basta leggere le relazioni di molti dei più recenti concorsi universitari e medi per rendersi conto del basso livello della maggior parte dei concorrenti e della mediocrità di molti di quelli ai quali le Commissioni, soltanto per non lasciare scoperto un eccessivo numero di cattedre, hanno creduto di dover accordare giudizio favorevole».

«Contro questa decadenza — aggiungeva l'onorevole De Francisci, con l'autorità che gli deriva dal suo nome e dalla sua qualità di relatore della Giunta — lo Stato deve reagire con tutti i mezzi morali e materiali».

Quale è la situazione odierna di cose? Attingiamo dalla pregevole relazione del camerata Bolzon alcuni dati da cui risulta che sono più di tremila le cattedre di Università e di Istituti superiori in Italia, e che i posti che possono essere coperti da insegnanti di ruolo sono 1575, vale a dire il 51 per cento.

In realtà, poichè non tutte le 1575 cattedre sono coperte da insegnanti di ruolo, e questi si riducono a 1383, la proporzione di posti di ruolo coperti discende al 44 per cento.

Ma questo è nulla. Perchè vi sono Università importanti che hanno quasi tutti i posti di ruolo coperti e viceversa Università nelle quali vi è il vero deserto. Come non può non fare impressione il fatto, che io rilevo dall'Annuario 1934 del Ministero dell'educazione nazionale, che nella Facoltà giuridica di Camerino vi è un solo professore di ruolo e che ci sono 17 insegnamenti che non sono tenuti non solo da professori di ruolo, ma neanche da liberi docenti, e quindi soltanto da dottori in legge? Anche la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino figurava con due soli insegnanti di ruolo e con quindici cattedre coperte da dottori in legge. Dove andiamo a finire?

Quello che più impressiona è il fatto che in quest'ultima Facoltà per tre materie, e cioè per il diritto processuale civile, la storia

del diritto italiano e il diritto sindacale, l'Annuario ricordato segna, al posto dei nomi dei docenti, N. N.!

Ho detto che diciassette cattedre giuridiche di Urbino sono tenute da dottori in legge. Però non sono altrettanti i dottori in legge, perchè in realtà vi sono dottori in legge che tengono più insegnamenti ufficiali; ce ne sono taluni che hanno tre insegnamenti; ve ne è uno che ha tre materie in una Università ed una quarta in un'altra Università. In questo modo l'insegnamento superiore si riduce ad un insegnamento di scuole medie.

Aveva ben ragione il camerata Gray quando diceva che vi sono dei professori di liceo che fanno lezione nelle Università! Ma in fondo i professori di liceo hanno superato un esame ed offrono certamente maggiore garanzia di quei dottori in legge che, dopo avere coperto insegnamenti ufficiali nelle Università, sono successivamente eliminati dai concorsi universitari.

Ed ora un ultimo argomento per il quale sono sicuro che mi verrà concessa ancora per altri dieci minuti la benevola attenzione che fin qui la Camera mi ha accordato.

Dunque, onorevoli Camerati, il fatto è questo: se vi sono moltissime cattedre che sono coperte da dottori in legge (parlo sempre delle Facoltà giuridiche) e non hanno la via intermedia del libero docente come insegnante incaricato, evidentemente l'istituto della libera docenza non funziona bene, e questo è un rilievo tanto più doloroso in quanto in Italia è enorme il numero dei liberi docenti.

Spogliando il citato Annuario del 1934, ricavo questi dati: vi sono da noi 316 liberi docenti in giurisprudenza, 299 in lettere, 37 in farmacia, 290 in scienze e 2075 in medicina e chirurgia. Un totale di 3017 liberi docenti, con questo che è semplicemente enorme l'aumento dei liberi docenti verificatosi in questi ultimi anni.

CASTELLINO. Esagera! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Non interrompano! Onorevole Castellino, lo dirà dopo. Si iscriverà a parlare.

ZINGALI. Sarà difficile che possa parlare davanti alle cifre. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Maraviglia, stia zitto: avevamo già il *Giornale d'Italia*. Ora c'è anche la *Tribuna*! (*Ironia*).

ZINGALI. L'onorevole Ercole fa cenni di diniego...

PRESIDENTE. Lasci stare, lasci stare!

ZINGALI. ...ed io faccio riferimento a quanto egli stesso diceva da Ministro al Senato del Regno l'8 gennaio 1934: « Voglio sperare che le Commissioni esaminatrici in atto funzionanti sapranno restare fedeli al criterio di austera severità or fa un anno instaurato ».

Non è stato instaurato nulla, onorevole Ercole. Le cifre sono eloquenti. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Non creiamo fatti personali!

ZINGALI. Spogliando il Bollettino del personale, pubblicato settimanalmente dal Ministero dell'educazione nazionale, si arriva alla constatazione che nel 1933 sono stati nominati 282 liberi docenti, di cui 126 in medicina; nel 1934, ne sono stati nominati 393, dei quali 237 in medicina (*Interruzione dell'onorevole Castellino*) e che nei primi sei numeri del 1935 di tale Bollettino pubblicati fino a quello del 7 febbraio (sei numeri su cinquantadue) i liberi docenti nominati sono 122, e di essi 61 in medicina.

CASTELLINO. Tutto cresce!

ZINGALI. Di queste cifre bisogna servirsi per ulteriori deduzioni. Mentre in giurisprudenza vi è un libero docente per ogni 38 studenti, in medicina ve ne è uno per ogni 6. All'Università di Torino, poi, abbiamo 220 liberi docenti in medicina, di fronte a 678 studenti, e cioè un libero docente per ogni tre studenti. (*Approvazioni — Commenti*). Conseguo da qui che la legge non possa avere sull'argomento che un valore formale. Vi è difatti l'articolo 118 del Testo unico del 1933 che dice: « L'abilitazione alla libera docenza è conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Può con decreto ministeriale essere definitivamente confermata su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare e giudicare la operosità scientifica e didattica del libero docente durante il quinquennio ».

Prendiamo il caso dell'Università di Roma: vi sono 343 liberi docenti in medicina; poichè si fa lezione tre volte la settimana, vi sono circa 170 liberi docenti di medicina che dovrebbero fare lezione nello stesso giorno.

Le ore che essi possono dedicare all'insegnamento sono dieci e le aule sono limitate. Come è possibile richiedere che in queste condizioni sia effettivamente esercitata la libera docenza? Si presentano i programmi, le Facoltà automaticamente li approvano e probabilmente molti liberi docenti non saliranno, dopo, per tutto un anno, le scale dell'Università.

TERUZZI. È la realtà romanzesca!

ZINGALI. Per completare questo argomento dirò che sento proprio il bisogno di reagire contro la facilità con la quale vengono concesse le libere docenze in medicina e chirurgia. Vi è una impostazione nettamente professionale che contrasta con la serietà dei nostri studi superiori. (*Approvazioni*).

Perchè anche qui le cifre sono di una eloquenza meravigliosa. Vi sono in tutta Italia 19 liberi docenti in anatomia umana, che è la materia cardine della Facoltà di medicina, mentre ve ne sono 350 in patologia speciale medica, che sono proprio quelli che vanno al letto degli ammalati e che l'Università dimenticano. (*Applausi prolungati*).

Sono già alla fine.

È necessario, onorevoli Camerati, porre rimedio a questo stato di cose. E mi permetterò di suggerire all'onorevole Ministro di prendere in considerazione queste segnalazioni. Anzitutto: rincrudire il sistema di ammissione alle libere docenze nella Facoltà di medicina; cercare di eliminare le libere docenze che siano concesse solo a maggioranza e cioè con due voti contro uno; limitare eventualmente il numero delle libere docenze da conferirsi ogni anno, specie nelle discipline che ne siano riboccanti; invitare il Consiglio Superiore a fare un esame approfondito anche sul merito delle proposte che le Commissioni fanno; insomma fare di tutto perchè questi inconvenienti veramente gravi siano, se non proprio eliminati, almeno ridotti al minimo possibile.

Voglio, per chiudere, accennare ad un argomento che in un certo senso mi concilierà anche le simpatie del camerata onorevole Teruzzi. Desidero spendere tre parole sui corsi di cultura militare nelle Università. Non solo per l'argomento, ma anche per le conclusioni, spero di conciliarmi le sue simpatie.

Quando Sua Eccellenza De Vecchi di Val Cismon ha richiamato le Università alla necessità di organizzare in forma concreta ed efficace gli insegnamenti di cultura militare, quanti amano le sorti del Paese hanno detto che finalmente si dava vita non effimera a quelle tali disposizioni che figuravano già nella legge.

Ma, onorevole Ministro, vi è un problema di ordine pratico che mi affretto a segnalare alla Vostra attenzione. Esso è il seguente. È stato saggiamente disposto che tutti gli iscritti alle Università (prescindo dalle scuole medie) frequentino questi corsi. La frequenza è obbligatoria e anche obbligatorio è il profitto che, evidentemente, sebbene la

circolare non lo dica, non si può accertare che mediante esami. Sta in fatto che devono frequentare il corso di cultura militare gli studenti del primo e del secondo anno di ogni Facoltà ed anche quelli dell'ultimo anno, visto che opportunamente si esige che anche gli attuali laureandi non escano dalle Università sforniti di tale cultura. Così tre quarti di iscritti di ogni Università devono frequentare i corsi di cultura militare, col risultato che ogni lezione dovrebbe essere, ad esempio, frequentata da circa 1500 giovani a Catania, dove agli universitari sono abbinati gli studenti dell'Istituto superiore di commercio. Praticamente, onorevole Ministro, questo non è possibile. Le maggiori aule delle nostre Università contengono al più 200 studenti.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. I Rettori che sono persone intelligenti sanno di non dover caricare troppo di studenti i professori.

ZINGALI. Mi piace constatare che Ella ha già risposto a questo problema di ordine pratico, che mi veniva suggerito dalla recente esperienza.

Onorevoli Camerati, mi è grato concludere su questo tema della coltura militare, perchè l'ardore e lo spirito combattivo della gioventù universitaria italiana, ormai tutta cresciuta nel clima fascista, costituiscono certamente la migliore garanzia per il successo di questi corsi. Organizzarli in guisa da ottenerne il maggiore possibile rendimento significa fare accostare sempre più le Università a quel meraviglioso risveglio dello spirito e della forza dello Stato, che formano la stessa essenza del Fascismo e assumono nel Duce la più gloriosa ed eloquente personificazione. (*Vivissimi, reiterati applausi*).

### Presentazione di disegni di legge.

SOLMI, *Ministro della grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *Ministro della grazia e giustizia*. Per incarico di Sua Eccellenza il Capo del Governo, Ministro della guerra, mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1935-XIII, n. 36, recante modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629. (517).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà inviato alla Giunta per la conversione in legge dei decreti-legge.

RAZZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAZZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 105, relativo a variazioni a disposizioni riguardanti il servizio per l'escavazione dei porti marittimi del Regno. (516).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà inviato alla Giunta generale del Bilancio.

**Si riprende la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Amato. Ne ha facoltà.

AMATO. Onorevoli Camerati, vi parlerò, assai brevemente, di arte contemporanea, attuale, e precisamente della pittura e della scultura. Quello che vi dirò, forse vi interesserà, poichè so che questo argomento vi ha appassionato sempre e qualche volta anche molto vivacemente.

Il relatore si sofferma a parlare di scuole, accademie, esposizioni; ma io penso che in questo momento la questione dell'arte va prospettata soprattutto per quel che è la sua funzione in rapporto alla realtà viva che il Fascismo va creando ogni giorno. Questo è oggi il problema centrale dell'arte in Italia.

Le mie parole potranno sembrare a qualcuno improntate ad eccessivo ottimismo, ma, a parte che l'artista è per sua natura ottimista, in fondo anche il Fascismo, in quanto è fede, è ottimismo. Ebbene io mi domando: è possibile, in questo momento, mettere a fuoco tutto l'immenso farraginoso materiale di polemiche, di dispute, di discussioni senza

fine, che si sono accumulate in questi ultimi anni, che son costate fiumi di parole, e mari d'inchiostro, e tirarne fuori qualche direttiva, qualche lume, che valga a diradare i non pochi equivoci ancora esistenti e metterci su un terreno di maggior comprensione pratica ed ideale ad un tempo?

Ma qui occorre chiedersi: quali sono le condizioni attuali dell'arte in Italia? La risposta per mio conto è semplicissima: noi stiamo tirando le somme di un periodo il quale indubbiamente è stato caratterizzato da infinite esagerazioni e deviazioni. Ma questo è certo: che siamo da qualche tempo dentro un clima nuovo e, grazie al Fascismo, vivo e sferzante. C'è in giro, diffusa, della passione vera, disinteressata, francescana, persino eroica. C'è della grande serietà d'intenti, degna del maggiore rispetto. Si avverte da chiari sintomi che qualche cosa sta passando, qualche cosa si sta sistemando. Siamo in una fase che direi di decantazione; molte scorie cadono: andiamo verso una chiarificazione, perchè al posto dei rissosi dibattiti a sfondo puramente polemico, sta nascendo un po' dappertutto la necessità interiore di più conclusive esperienze.

Pertanto la realtà artistica, in Italia, in questo momento, è da ritenersi piuttosto confortante! (*Interruzioni*). So bene che ci vuole molto coraggio a pronunciare queste parole, ma è così. E questo si deve anche allo spirito del Fascismo, il quale brucia le tappe e mette tutti dinanzi ai problemi concreti della realtà. (*Commenti*).

Siccome quello che io vado affermando già comincia a provocare dei dissensi...

PRESIDENTE. Non se ne preoccupi, a questo ci penso io!

AMATO. ...devo dire subito che forse ho esagerato dichiarandomi a priori ottimista, perchè anche io dalla mia parte sono convinto che non tutto quel che si fa è buono e tanto meno ottimo. Ma non credo occorra dire che siamo sul terreno della relatività, non dell'assoluto: i genii nascono quando Dio vuole.

Oggi gli artisti vengono a trovarsi dinanzi a una benefica realtà nuova della quale debbono essere grati a Sua Eccellenza il segretario del Partito. Un voto espresso dagli artisti nel Convegno di Urbino del settembre scorso, debitamente accolto dalle gerarchie sindacali, è divenuto una precisa disposizione del Partito Nazionale Fascista. Il Foglio di disposizioni n. 317, in data 13 novembre 1934-XIII, dice: « Conformemente alla circolare già da tempo emanata dal DUCE, in

tutte le spese disposte dagli enti pubblici per costruzioni di opere, almeno una quota del 2 per cento dovrà essere destinata ad abbellimento artistico delle opere stesse, mediante concorsi ed ordinazioni tra gli iscritti nel Sindacato delle belle arti ».

Questo è un atto positivo dal quale ci attendiamo un grandissimo bene, e lo riteniamo come un inizio felice del molto che ancora si potrà fare. Questo è un punto fondamentale delle relazioni fra il Fascismo e i suoi artisti.

Ho accennato che mi sarei occupato soprattutto della pittura e della scultura. Mi piace a questo punto di fare un riferimento all'architettura, argomento anche questo scottantissimo.

L'architettura, sotto la esperta guida sindacale del camerata Calza Bini, sta attraversando un periodo che si può dire d'oro. Perché essa si avvantaggia dei favori del tempo e delle nuove possibilità e necessità create dal Regime fascista. Il Fascismo va rapidamente rinnovando e creando le città. In questo momento sono in piedi in Italia decine e decine di cantieri per far sorgere da un capo all'altro della Penisola, Università, Palazzi del Governo, scuole, chiese, uffici postali, questure, preture, tribunali, ecc.: di ciò siamo lietissimi, anche perché (e recenti avvenimenti lo hanno dimostrato) gli architetti sono ben preparati e più saggi... di quel che si crede.

Ora, dicevo, sembra venuta la volta della pittura e della scultura, con la disposizione alla quale ho poco fa accennato. Ma tutto dipenderà dalla applicazione pratica di essa.

È proprio di pochi giorni fa una circolare del Ministro dei lavori pubblici onorevole Razza, la quale dice: « Chiosando le disposizioni del Segretario del Partito, per alleviare la disoccupazione nel campo dei professionisti ed artisti, dispongo che nei progetti degli Enti pubblici, per gli abbellimenti artistici sia prevista una somma che rappresenti il due per cento, ecc. ». Questo è il primo passo che si fa verso la pratica; e vogliamo essere sicurissimi che l'esempio del Ministro dei lavori pubblici sarà seguito da altri. Mi si consenta qui di accennare, a titolo di parentesi, a proposito di certe espressioni, che sono qui e che si vedono spesso ripetute in modo simile in altre circolari, che, sì, è vero, verissimo il fatto del bisogno degli artisti i quali chiedono lavoro, lavoro, lavoro! ma bisognerebbe superare o... attenuare questo senso di pietismo, che sembrerebbe, così, il solo motivo che induce a con-

cedere il lavoro stesso, e disperdere la convinzione e lo spettacolo invero doloroso del povero pittore o scultore che, spinto solo dalla fame, va bussando alle porte dello Stato e del privato cittadino, quale eterno scocciatore, e ricordarsi che l'arte è un aspetto importante della civiltà, specialmente della nostra civiltà e che quindi deve corrispondere ad un reale bisogno dello spirito.

Il provvedimento sul quale ho richiamato la vostra attenzione (ecco perché, onorevoli Camerati, dicevo che probabilmente non saremmo stati completamente in disaccordo) taglia corto su quella che è la questione del nudismo in architettura (*Rumori*), la quale viene così automaticamente superata. Del resto il nudismo piace anche a noi purché significhi ampie pareti lasciate libere per la pittura e la scultura!

A proposito della pittura avete mai osservato come questa italianissima fra tutte le arti, sia invece oggi la Cenerentola? Parlo della pittura come mezzo di espressione, come mezzo di eternamento dei nostri sentimenti. Dobbiamo ricordarci che l'Italia ha scritte le sue più belle pagine sulle pareti delle nostre cattedrali, dei palazzi municipali, attraverso le rappresentazioni ed i racconti meravigliosi dei nostri maestri. Non è un rimprovero che faccio, ma una constatazione. La pittura rimane ed è una delle espressioni più pure e naturali del genio italiano, forse l'arte più italiana.

Non avendo ancora pratica di questa Assemblea...

PRESIDENTE. La sta facendo! (*Si ride*).

AMATO. ....non so se io debba formulare qualche proposta pratica a Sua Eccellenza il Ministro dell'educazione nazionale o al Segretario del Partito, che ha la paternità della disposizione, della quale mi vado interessando, affinché la distribuzione dei lavori che ci attendiamo, avvenga nel modo migliore ai fini dell'arte e degli artisti. Bisogna studiare un metodo di controllo affinché le buone intenzioni vadano a buon fine e non si disperdano per via. Non potrebbe essere questo controllo esercitato, per esempio, da un'apposita Commissione centrale espressamente nominata?

I lavori possono essere assegnati o per concorso o per ordinazione. Noi raccomandiamo che dell'istituto dei concorsi si faccia il più largo e serio uso possibile. In ogni caso è necessario che le Commissioni siano formate da persone specificamente competenti in ogni singolo ramo, anche perché venga tenuto il debito conto del fattore « tempo », elemento assai importante, se si vuole lavorare per lasciare tracce veramente serie della nostra

epoca e che sia ammessa la collaborazione dell'architetto, ma senza eccessivi criteri di subordinazione delle altre arti all'architettura.

Inoltre queste Commissioni devono essere integrate convenientemente dai rappresentanti degli organi sindacali, i quali talvolta sono appena sopportati come un indispensabile ammennicolo. E non sarebbe male un pochino di rotazione entro il quadro dei giudici.

PRESIDENTE. Cambio della guardia!

AMATO. No, rotazione di qualche elemento.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Le Commissioni sono spesso meno produttive.

AMATO. Rappresentano il male minore.

E ora è forse arrivato il momento in cui saremo tutti completamente d'accordo.

PRESIDENTE. Non si faccia illusioni! (*ilarità*).

AMATO. Ma gli artisti vivono d'illusioni.

PRESIDENTE. Gli artisti, ma non il Presidente della Camera.

AMATO. C'è un pericolo da tener presente. Affinchè queste disposizioni, dietro le quali si appuntano i desideri e le ansie di tutta una categoria, siano applicate nel modo migliore, bisogna evitare un pericolo. E intendo parlare di quel decorativismo astratto che seguitando a diffondersi come oggi avviene, potrebbe cambiar faccia alla nostra Italia e sovvertire il nostro gusto.

È verissimo che certe forme di decorazione plastiche e polimateriche possono, in determinate circostanze, a tempo e a luogo, essere efficaci, efficacissime, ma si bestemmia quando si preconizza il tramonto e la fine della grande decorazione pittorica e scultorea tradizionale. Voi sapete a che cosa io alludo. (*Interruzioni*).

Voci. No, non lo sappiamo.

AMATO. Se gli onorevoli camerati non lo sanno, farò più chiaro riferimento alla recente esposizione di decorazione plastica murale tenuta a Genova, ed al suo manifesto che parla di superamento e di fine della decorazione tradizionale. Quando si parla di arte, non si fa questione di procedimento o di tecnica, e tanto meno di materia, la quale non ha mai fatto l'opera d'arte. L'arte è fantasia, prima di tutto, scienza ed arte corrono parallelamente, ma non sono destinate ad incontrarsi.

Ho voluto additarvi questo che è un gravissimo pericolo soprattutto pratico (*Approvazioni*).

Dico pratico, perchè non bisogna fare troppo credito a certe velleità, quando vi sono artisti che si macerano per avvicinarsi alla riconquista di quelli che sono i grandi valori intrinseci delle nostre arti. Perchè, onorevoli Camerati, ed insisto su questo: il progresso deve avvenire su questo terreno. E bisogna riconoscere agli artisti attuali e specialmente ai giovani questa ansia di più vasti orizzonti, questo rinnovato sogno di poesia, questa smania di superare il contingente, per tornare, come nelle grandi epoche, a padroneggiare lo spazio, ad essere i signori del colore e delle forme.

UNA VOCE. E anche del disegno!

AMATO. Proprio non si comprende perchè mai, nel paese, che dalle rappresentazioni meravigliose dei miti orfici della Casa dei misteri a Pompei, fino, via via per i secoli, all'opera dei migliori artisti dei nostri giorni, ha espresso i propri sentimenti attraverso le sempre nuove possibilità offerte dalle sembianze umane, si debba parlare proprio ora di così disumane rinunzie!

Rinunzia tanto disumana, quanto non italiana. Il Fascismo ha certo diritto a infuturarsi, ma deve infuturarsi italianamente! (*Interruzione del deputato Rotigliano*).

Io sono d'accordo con l'onorevole interruttore.

PRESIDENTE. Ma non sono affatto d'accordo io! (*Si ride*).

AMATO. Sono d'accordo, in quanto, effettivamente, dal punto di vista teorico, questo pericolo si può dire superato. (*Interruzione del deputato Rotigliano*).

Onorevoli Camerati, le poche parole rivoltevi hanno avuto lo scopo di mettervi sotto gli occhi la serietà, il senso di responsabilità e di sanità morale che guidano le fatiche quotidiane degli artisti italiani.

Qui non si fa questione di tendenze o di chiesuole e nemmeno di gusti particolari. Abbiamo parlato della grande arte decorativa. Ma ciò non toglie che possa ancora essere amata anche la tanto deprecata arte di cavalletto; poichè un piccolo prezioso pezzo di scultura e un palmo di tela dipinta possono ancora contenere un mondo di bellezza, e portare entro le case dei mortali quel raggio di sole e quel palpito di poesia non facilmente sostituibile con un bel portacenere o un bel calamaio, anche se lucidissimi (*Commenti*).

Onorevoli Camerati, questo senso di maggior comprensione e di fiducia noi vi chie-

diamo, non soltanto perchè esso ci conforta nella nostra fatica, che è veramente ardua, ma anche perchè, mentre noi discutiamo, le opere si svolgono sotto i nostri occhi. Ora noi vogliamo essere chiamati ad una collaborazione più fattiva, poichè il fascismo chiede a noi meno chiacchiere e più fatti (*Rumori e interruzioni*).

Onorevoli camerati, io ho finito; avrei finito anche prima senza le interruzioni, segno del resto del vostro interesse. Concludo dicendo che in questo nostro periodo così fervido di opere, nel quale lo Stato, come in tutte le grandi epoche, è divenuto il più grande datore di lavoro per gli artisti, questa considerazione e questa fiducia noi ce l'aspettiamo da voi tutti, dal centro e dalla periferia, da parte di tutti i dirigenti che hanno una responsabilità, perchè siamo partiti dalla constatazione che essa ci è concessa dall'organo più sensibile del Regime che è il Partito, e ci viene ogni giorno provata dalla simpatia preziosa quanto, come sempre, concreta, del nostro Capo (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole camerata De Regibus. Ne ha facoltà.

**DE REGIBUS.** Onorevoli Camerati! Dalla lettura del nostro bilancio e da quella della relazione molto diligente del camerata Bolzon emergono anzitutto tre considerazioni.

In primo luogo, il significato particolare che assume l'ascesa al Dicastero dell'educazione nazionale del Quadrumviro della Rivoluzione fascista e conte di Val Cismon. In secondo luogo, le crescenti cure che il Governo fascista ha dedicato e dedica all'educazione nazionale e che si possono documentare nonostante la contrazione delle cifre di quest'anno, contrazione lieve e che ha tutto il carattere di un momento generale puramente contingente, cure che documentano in questo campo particolare la superiorità della civiltà fascista su tutte le altre, considerate sia nel tempo che nello spazio.

In terzo luogo il relatore ha fatto presente come in quasi tutti i capitoli occorrono maggiori stanziamenti.

Non vi è fra noi chi non veda la piena ragionevolezza di questa maggiore richiesta di fondi, come non vi è chi non comprenda come questa richiesta fatta quest'anno, mentre una eccezionale contingente restrizione è avvenuta, sia una richiesta di valore prevalentemente morale ed indicativo, una richiesta che esprime la certezza di poter avere in un prossimo domani tutti i mezzi per proseguire nel cammino che non consente soste e per raggiungere le mètte già prefisse.

Ciò premesso, consentitemi, onorevoli Camerati, che io porti il mio esame nel settore particolare della scuola media, settore a me particolarmente caro.

Il problema della scuola media è oggi anzi tutto problema di uomini.

In Regime Fascista, il professore deve essere l'educatore ed il comandante dei suoi giovani.

Ora nelle nostre scuole medie oggi noi non troviamo molti di questi soldati ed educatori ad un tempo, perchè quei pochi ottimi e benemeriti combattenti che ancora oggi vivono nella scuola media, sono in numero troppo esiguo di fronte alla maggioranza delle donne, di fronte a quell'altro nucleo di uomini che per età, condizioni fisiche e qualche volta anche per mentalità, non posseggono tutti i requisiti dell'educatore e del comandante.

Le cause sono essenzialmente due: una di indole economica, l'altra di indole morale.

Quella di ordine economico risale all'inquadramento avvenuto in occasione della riforma, inquadramento inadeguato perchè non ha tenuto in egual conto i valori della scuola e quelli di altre analoghe categorie come la Magistratura e l'Esercito.

L'altra causa, di indole morale, sta nel fatto che alcuni ottimi elementi, che nella scuola potrebbero far bene e potrebbero dare risultati meravigliosi, sono attratti naturalmente, umanamente, dal miraggio dell'Università; e quindi considerano la scuola media solo come un trampolino per ascendere quanto più presto possibile alla Università.

L'inconveniente di natura economica è evidentemente e facilmente evitabile in un futuro che mi auguro prossimo; e però vi confesso, onorevoli Camerati, che non vorrei vedere riaffollate le cattedre delle Scuole medie soltanto per un miglioramento economico e soltanto per amore di lucro.

L'inconveniente di natura morale è meno facilmente eliminabile, perchè bisogna mantenere al docente di scuola media la santa ambizione di poter sempre salire, di poter ascendere anche nel cammino della pura scienza. Ma noi dobbiamo escogitare i mezzi, per quanto possibili nelle attuali contingenze di bilancio, per avere un nucleo sufficiente di educatori e comandanti nelle scuole medie i quali sappiano considerare la scuola media come una missione fine a se stessa, sappiano comprendere tutta la nobiltà di questo sacrificio e, aggiungo, si acquistino così un altro merito, un altro titolo per l'eventuale loro futura ascesa.



Oggi può esser considerato un buon vivaio di educatori maschi destinati alla scuola media, la Regia Scuola Normale Superiore di Pisa; ma, purtroppo, anche da questa Scuola noi otteniamo risultati inferiori all'aspettazione perchè molti dei più valorosi giovani che escono da essa, non ne escono con l'idea di rimanere molti anni nella scuola media ma, invece, con passo affrettato dirigendosi verso le Università. Forse, aumentando questi vivai, di docenti maschi e soldati, forse l'inconveniente si potrà contenere, se non eliminare del tutto. L'Opera Babilla prepara i maestri di educazione fisica con sue proprie Accademie, e con ottimo risultato. Io penso che con un'opportuna trasformazione di qualche istituzione già esistente a fianco di alcune nostre gloriose università, ad esempio il Regio Collegio Carlo Alberto di Torino per le antiche provincie Sarde, il Collegio Ghisleri di Pavia e qualche altro in altre Università, si possa aumentare il rendimento che oggi già in parte con buoni risultati dà la Scuola Normale Superiore di Pisa, ed accrescere il numero dei professori maschi, coltivando le vocazioni come fa la Chiesa per i missionari e l'Esercito per gli ufficiali.

Conseguentemente a queste direttive, altri provvedimenti, forse anche di più facile attuazione, si impongono. Anzitutto riduzione dei limiti di età; un abbassamento cioè da 70 a 65 anni, per il collocamento in pensione d'ufficio, dei professori di Scuole medie; e mi consentirete che, a 65 anni compiuti, il professore di Scuola media non possa più marciare alla testa dei suoi Balilla o dei suoi Avanguardisti, come è nel nostro ideale che i professori facciano. (*Applausi*).

Altro provvedimento anche più semplice è quello di applicare rigorosamente le disposizioni già esistenti, le quali inibiscono alcune Cattedre letterarie, nelle Scuole medie superiori alle donne. Per considerazioni personali invece rimangono (e si dice, a consumazione, cioè sino al termine della loro carriera) alcune nostre colleghe benemerite sì, ma non adatte ai fini su accennati, anche prescindendo dalla loro provenienza e competenza (che non può, ad esempio, in Liceo nella storia, filosofia e diritto corporativo, esser molto forte per una ex insegnante di pedagogia nelle normali).

Sempre in questo ordine di idee potrà utilmente essere effettuata la valorizzazione di quei professori ex combattenti, decorati al valore e mutilati che, fortunatamente, esistono nelle nostre Scuole, chiamandoli ai posti di comando. Essi, vedendosi valoriz-

zati, sarebbero spronati anche maggiormente a moltiplicare le proprie energie per supplire alla deficienza del numero.

Oggi i professori, che han conosciuto la trincea e la passione della Rivoluzione, vogliono essere inquadrati nell'Opera Balilla, vogliono rivestire le fiamme bianche di questa speciale formazione della Milizia che si dedica ai giovani; e lo fanno con uno spirito di sacrificio veramente encomiabile. Spirito di sacrificio in questo senso, che, se anche hanno nell'Esercito, nelle gerarchie civili e scolastiche un grado elevato (maggiore, tenente colonnello o colonnello) volentieri accettano di indossare la gloriosa divisa della Milizia, delle fiamme bianche dell'Opera Balilla, con qualsiasi grado, inferiore spesso a quello loro spettante.

*Voci.* Non è un sacrificio, è un onore.

PRESIDENTE. Nessuno dice che sia sacrificio, nemmeno l'oratore.

DE REGIBUS. Lo compiono volentieri e dobbiamo apprezzare quello che stanno facendo. Solo io vorrei raccomandare, se fosse possibile, a Sua Eccellenza il Ministro, che può molto anche in questo campo, che si escogitasse in avvenire una forma, mediante corsi speciali di allenamento o di perfezionamento, riunioni di carattere tecnico specifico per questi nuovi compiti, in modo da permettere ai più volenterosi di questi professori, ufficiali dell'Esercito, con un bel passato fascista e militare, di raggiungere gradatamente, anche nella Milizia dell'Opera Balilla, un grado non troppo lontano da quello che rivestono nella scuola, anche per la sistemazione più opportuna delle gerarchie scolastiche.

Credo che questo porterebbe alla semplificazione ed al maggior rendimento di molti servizi, che oggi volentieri e con entusiasmo si compiono egualmente. È umano che non si richiedano sacrifici non necessari: la molla dell'amor proprio stimolato può dare migliori frutti.

In tema di inquadramento del personale delle scuole medie, vorrei osservare come oggi fra la scuola media alla periferia e il Ministero dell'educazione nazionale non rappresentino sempre un collegamento molto efficace gli attuali Provveditorati agli studi. Questo, a mio avviso, dipende soprattutto dalla circostanza che questi Provveditorati agli studi, così come sono oggi organizzati, non possono funzionare bene.

Troppi compiti sono loro devoluti; avrebbero bisogno di troppo personale, diventerebbero

altrettanti piccoli Ministeri e in conseguenza sarebbero negativi nel servizio scolastico.

Noterò poi che mi sembra strano che nell'anno XIII ci siano dei Provveditorati con circoscrizione regionale, mentre il regionalismo, in regime fascista, è superato da altre concezioni di vita nazionale.

Consentitemi, onorevoli Camerati, una parola anche sulla sistemazione delle cattedre scientifiche.

Abbiamo nei nostri licei ginnasi i professori titolari di matematica e fisica, con obbligo di orario di 22 ore settimanali, e la cura dei gabinetti scientifici, le esperienze e la collaborazione col macchinista, che qualche volta non c'è, per cui il professore deve assolvere personalmente anche le sue più umili mansioni.

Accanto a questo professore così oberato di orario e di responsabilità, c'è il titolare, che di solito è una titolare, di scienze naturali con sole dieci ore di insegnamento.

Il camerata Bolzon nella sua relazione non si è nascosta questa difficoltà, anzi ha prospettato una soluzione, quella cioè di aumentare le ore dell'insegnamento nelle cattedre di scienze naturali, chimica e geografia, estendendo questo insegnamento alle classi superiori del ginnasio.

La proposta, come indicazione, può anche servire. È un problema che andrebbe studiato nei suoi dettagli. La soluzione potrebbe anche essere quella di sottrarre al professore di ginnasio superiore l'insegnamento della geografia, e lasciarlo a questo insegnante di scienze naturali, che lo continuerà poi anche nel corso liceale. Ma noi dobbiamo preoccuparci di alleggerire il titolare di matematica e fisica, non solo di completare l'orario delle scienze.

Un'altra soluzione potrebbe anche essere quella di togliere all'insegnante di matematica e fisica, che abbiamo visto troppo oberato di orari e programmi, una parte del programma che in liceo è comune all'insegnante di scienze, oppure una parte del programma in qualche classe ginnasiale, dove l'insegnamento di elementi di matematica potrebbe essere forse egualmente impartito, dal titolare di scienze; e così venire a una compensazione fra le due Cattedre. So che appena delineati certi problemi, noi possiamo avere la certezza che, in un prossimo avvenire, saranno risolti, per volontà di Sua Eccellenza il Ministro.

Piuttosto un'altra difficoltà, una preoccupazione, dirò così, che è stata sfiorata appena dal camerata Bolzon nella sua rela-

zione, è quella di certi concorsi per cattedre di scuole medie, dove si presentano ripetutamente per diversi anni ottimi elementi, conseguono la votazione superiore a quella richiesta per essere dichiarati vincitori, e, per la limitazione delle cattedre poste a concorso, non possono entrare in ruolo.

L'inconveniente si verifica specialmente per le cattedre di scienze naturali; ma se minore è il numero attuale delle cattedre disponibili vi sono però molti incarichi trasformabili in cattedre di ruolo, ed in ogni modo la idoneità documentata dovrebbe permettere l'assunzione in ruolo senza più obbligare questi docenti a ripresentarsi, per parecchi anni di seguito, ai concorsi. Questo va detto per tutte le cattedre. In altre Amministrazioni (per esempio, per gli esami a scelta dei cancellieri) il valore della idoneità all'esame, come diritto acquistato all'assunzione, è riconosciuto.

Ritengo che questo porterebbe ad alcuni vantaggi: uno di natura anche economica, nel senso che verrebbero alleggeriti il peso del lavoro delle commissioni esaminatrici, ed insieme le spese sostenute dallo Stato per i lavori di concorso; l'altro di natura morale, valorizzando questi esami, sostenuti a Roma con tutte le garanzie, ed approvati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Inoltre si eviterebbe pure quello che io ritengo un pericolo non ignorabile: di provocare cioè il deserto nelle aule di scienze naturali delle nostre Università. Giacchè una facoltà che lascia poi la porta chiusa, che non dà accesso all'insegnamento, ha poca probabilità di essere frequentata. Si pensi che sono ancora da sistemare coloro che, laureati dieci o dodici anni fa, continuano ancora a insegnare come incaricati, e prestando lodevole servizio!

La parola concorso ed esame di Stato mi portano ad altre brevi considerazioni: l'esame di Stato in quanto riguarda noi della Scuola media, cioè come esame di maturità, classica o scientifica, di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica. Credo anzitutto che nell'anno tredicesimo, dopo molti anni dalla riforma scolastica, il problema possa essere riesaminato, perchè è principio fondamentale del Fascismo quello di considerare i provvedimenti della legislazione in continua evoluzione, in continuo perfezionamento.

E quindi io ritengo che anche qui non ci sia nulla di immutato, di sacro, di intangibile. Ma è un problema non facile; la soluzione bisognerà prenderla ponderatamente. Intanto forse la buona volontà degli uomini

può già eliminare molti degli inconvenienti che l'esperienza di ogni anno ci dimostra. Per esempio, quello delle due materie e quello della presidenza delle Commissioni. La insufficienza in più di due materie toglie la possibilità di ripetere l'esame a ottobre.

Va tolta tale disposizione: si ripete o no l'esame semplicemente in base al giudizio di maturità emesso dalla Commissione, e lo si ripete sulle prove che la Commissione vorrà. Molti di voi sono competenti perchè sono stati presidenti di Commissioni e hanno preso parte a questi lavori; in pratica, per ridurre a due le materie, si finisce per sacrificare o l'una o l'altra di quella terza, quarta o quinta materia che porterebbe alla eliminazione del candidato. In autunno ci si trova in condizione di disagio, di incertezza perchè per quelle due sole materie non si vuole respingere, e d'altronde la preparazione è sempre un poco discutibile e qualche volta alcuni di questi candidati, già a luglio, vengono invece respinti perchè le materie non sono due ma sono tre o quattro. Il Presidente e i membri della Commissione desiderano attenersi alle disposizioni regolamentari; dovrebbe entrare in gioco solo il criterio della maturità complessiva. Mi pare che la eliminazione della condizione delle due materie lasci maggiore libertà di giudizio alla Commissione, e la induca meglio a seguire il principio informativo fondamentale relativo alla maturità complessiva, alla attitudine di questo giovane a proseguire gli studi superiori. Certo il problema dell'esame si connette al problema del compito delicatissimo dei Commissari chiamati a giudicare; e si connette altresì a quello dei programmi.

L'altro inconveniente, a mio avviso facilmente eliminabile, è quello dei valenti professori di Università, che, nominati presidenti di Commissione, all'ultimo momento rifiutano, e il Provveditore agli studi cerca di rimediare con quegli elementi ancora disponibili nella sua circoscrizione, i quali, purtroppo, non sono i migliori, perchè erano già stati prima lasciati in disparte dal Ministero. Ed allora la Commissione funziona come può funzionare, anche perchè sovente questo sostituto presidente non è, per cultura e per prestigio e per esperienza scolastica, superiore al preside di scuola media che per regolamento resta in secondo posto quale vice-presidente.

I programmi. Credo che qui tutte le voci, nella scuola e accanto alla scuola, siano concordi nel proclamare la necessità di tagliare, tagliare ancora molto i programmi attualmente in vigore.

Anche il camerata Bolzon nella sua relazione ha accennato a questa necessità di sfrondare i programmi. I programmi impongono al professore coscienzioso uno svolgimento completo; ma lo svolgimento completo implica un numero adeguato di ore di insegnamento. Dite voi, onorevoli Camerati, come sia possibile aggiungere qualche ora all'insegnamento già impartito ai nostri studenti. Non parlo poi dell'Istituto magistrale che è proprio in condizioni deplorabili in fatto di omerazione di programmi e di orari. E questo in un'età in cui non si può non tener conto delle speciali condizioni fisiologiche e del periodo particolare di sviluppo e di salute delle alunne delle Scuole magistrali. L'orario gravosissimo e i programmi altrettanto faticosi sono a detrimento anche della politica di bonifica della razza, e dell'avvenire di quelle che devono essere le madri di famiglia di domani.

Noi dobbiamo mettere la scuola media in condizione di poter funzionare onestamente, interpretando ed applicando integralmente, scrupolosamente, con consegna da soldati, le disposizioni regolamentari. Non possiamo aggiungere altre ore di insegnamento, non possiamo fare a meno di svolgere tutto il programma, perchè poi questi giovani saranno esaminati da altri nostri colleghi che hanno tutto il diritto di esaminarli in base ai programmi vigenti. Quindi non c'è che da ridurre, e da ridurre presto, questi programmi.

Badare, soprattutto, e questo mi sembra anche nelle direttive fasciste della nostra elevazione culturale e morale, badare soprattutto alla qualità, alle attitudini e non alla quantità. Cercare di studiare e di insegnare bene una parte anzichè preoccuparsi di arrivare al riassunto superficiale del tutto.

Noi abbiamo visto con piacere, e più che con piacere, con orgoglio, con commozione, specialmente noi che abbiamo avuto la fortuna di passare dalla trincea alla scuola, la introduzione dell'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie, e vi confesso, anche per l'esperienza che ho come docente di questa materia, che abbiamo trovato grande rispondenza di affetti e di entusiasmo nei giovani che hanno cominciato a frequentare questi corsi. Non ci siamo accorti, e dico non ci siamo, perchè è accaduto a noi docenti come ai nostri studenti, dell'aggravio di orario; anche se le ore settimanali in questi mesi sono praticamente due: una d'insegnamento teorico e una per le esercitazioni esterne. Non ce ne siamo accorti, tanto è

l'affetto, tanto è l'entusiasmo per questa disciplina e per il principio animatore di questo insegnamento.

Ma converrete che, mentre si saluta in Italia il sabato fascista, accolto da tutto il popolo e dalle famiglie dei nostri studenti con tanto entusiasmo, anche noi abbiamo, non dico il diritto, ma il dovere di dedicare questo sabato alle organizzazioni del Partito, alle organizzazioni giovanili. e in questo sabato metter da parte i libri, vestire la camicia nera, mettere la nostra divisa da ufficiale dell'Esercito o della Milizia ed uscire coi nostri giovani, pigliare del sole, fare delle marcie, fare un po' i soldati! (*Approvazioni*). Tutto questo, evidentemente, non è realizzabile, se non riduciamo i programmi e li conteniamo nella possibilità di svolgimento. Non vorrei abusare della vostra attenzione, prospettando altri problemi, in considerazione dell'ora già tarda....

PRESIDENTE. C'è ancora un altro oratore che deve parlare!

DE REGIBUS. Nostro vivo desiderio è anche quello di migliorare l'edilizia scolastica. Il nostro bilancio non considera l'edilizia scolastica per ragioni di competenza.

Mi permetto però di richiamare la benevola attenzione di Sua Eccellenza il Ministro anche su questo problema, che è molto importante, perchè noi abbiamo anche bisogno che, in molte città, molti istituti, abbiano un aspetto più decoroso, anche dal lato esterno, onde la casa, in cui noi viviamo ogni giorno, possa corrispondere alla luce del nostro spirito, alla rinnovata coscienza delle generazioni fasciste.

Così è evidente che, per quanto non se ne parli nel bilancio e nella relazione, tale questione è fortemente sentita da noi.

E voglio fare un'ultima considerazione.

Accanto alla recentissima istituzione dell'Istituto di storia antica — il disegno di legge relativo è stato presentato oggi —, accanto alla istituzione del Museo Nazionale del Risorgimento, la cui collocazione è oltremodo significativa, nel Vittoriano, qui a Roma, all'ombra del Milite Ignoto, noi oggi, come elemento di lievito morale, come ascesa di formazione spirituale del Paese, possiamo annoverare tutto quello che si viene facendo negli istituti fascisti di cultura e nelle altre organizzazioni e iniziative culturali del Partito, siano esse prelittearie, littorali o ludi juvenili, o corsi di preparazione politica.

E rilevo quanto efficace e fecondo sia il collegamento tra quella che è l'opera nostra quotidiana, contingente, assegnataci dal Mi-

nistero, e l'attività indicataci dal Partito. Sono istituzioni che s'integrano reciprocamente e alle quali noi vogliamo dedicare intera la nostra giornata.

Questo è il clima, lo sfondo in cui vive la scuola media! (*Approvazioni*).

Il programma spirituale «libro e moschetto», è stato tradotto nell'ultimo fascicolo della Rassegna storica del Risorgimento Italiano, colla consegna: «Far scuola e marciare».

Per far scuola noi intendiamo far scuola con serietà, con disciplina per noi e per gli allievi, con serietà e con severità di disciplina, ripeto, per noi e per gli allievi; e per marciare noi intendiamo affiancarci alle Camicie Nere del popolo, inquadrare e guidare i nostri giovani su tutti i campi di battaglia, in pace od in guerra, sempre pronti e lieti, dove e come e quando il DUCE vorrà nel nome del Re. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Bernocco.

BERNOCCO. Onorevoli Camerati, permettete che io esamini il problema della educazione universitaria, dal punto di vista di un professionista e da professionista.

Gli appunti e le mende che al riguardo verrò indicando, non sono certo nuovi, ma ritengo che sia finalmente giunto il momento per poterli affrontare.

Sua Eccellenza il Quadrumviro De Vecchi è un uomo dalle vedute chiare, dalle soluzioni energiche; e certo egli saprà recidere il nodo gordiano che tiene bloccata l'annosa questione.

Innanzitutto, si deve constatare che oggi troppo liberamente si entra all'Università. E quasi tutti, una volta entrati, finiscono col conseguire più o meno brillantemente una laurea.

L'Università non si preoccupa del numero delle lauree che annualmente conferisce, nè della sorte dei laureati.

In regime liberale tutto questo poteva considerarsi logico ed accettabile. Ma in regime fascista e corporativo il problema del numero e della qualità va esaminato in tutto il suo sfondo, anche attraverso il suo sfondo sindacale.

Il mercato italiano non ha una illimitata capacità di assorbimento di professionisti.

Purtroppo sono sorte barriere praticamente insormontabili anche in materia di esportazione intellettuale. Molti ingegneri, architetti, medici italiani, che ante-guerra trovavano possibilità di lavoro oltre i confini della Patria, oggi sono costretti a far

ressa con i disoccupati che attendono una sistemazione.

D'altra parte le mutate condizioni economiche hanno ormai soppresso la figura del laureato che, pago di avere raggiunto un grado di preparazione culturale e scientifica, poteva, in altri tempi, permettersi il lusso di dedicarsi a speculazioni intellettuali, senza entrare nell'agone della vita professionale.

È giunto, dunque, il momento che anche l'Università si predisponga a contingentare il numero delle lauree in guisa da proporzionarle e adeguarle alle necessità della Nazione!

In regime corporativo tutto deve essere disciplinato e controllato. Dunque non si dovrebbero avere perplessità al riguardo (*Interruzioni*).

Ammissa tale necessità, sorge una domanda: Quale è il sistema migliore per raggiungere la necessaria limitazione?

Non certo inasprendo gli esami dei vari corsi. L'esame sulle materie deve assicurare che l'allievo abbia assimilato l'essenza dell'insegnamento. Sarebbe grave errore deformato in guisa da ridurlo alla funzione di rubinetto regolatore.

E neppure l'esame di Stato può logicamente assolvere a tale funzione.

L'esame di Stato ha, o meglio dovrebbe avere, il compito di assicurare che il neo-laureato prima di accingersi alla vita professionale abbia raggiunto « l'inadeguata maturità ».

D'altra parte non sarebbe pratico e neppure giusto costituire delle specie di barriere ad ostacolo durante, od alla fine della vita universitaria.

Occorre disciplinare e smistare la pleora alla stazione di partenza; non a quella di arrivo.

Nasce quindi un problema: quello cioè dell'opportunità di vedere se non sia il caso di arrivare a questo « numerus clausus » contemplato ed integrato da un esame d'accettazione. (*Commenti*). Il sistema non è scevro di inconvenienti. Può dar luogo a delle dolorose esclusioni. Ma è un inconveniente di gran lunga più grave quello di creare dei laureati che non trovano possibilità di una sufficiente e decorosa sistemazione.

Si potrà obiettare che, attraverso la lotta della vita, i migliori hanno modo di eccellere. Ma gli altri? Perché ignorarli?

È noto come il Sindacato professionale ben poco possa fare in loro soccorso.

Se non è facile, specie in tempo di crisi, trovare il lavoro per i prestatori d'opera,

riesce praticamente di gran lunga più difficile trovare impiego per il professionista in soprannumero.

Ed allora perchè si continua ogni anno a conferire un numero di lauree eccedenti al bisogno?

Il « numerus clausus », integrato da un esame selettivo, è d'altra parte già ammesso anche in Italia. Intendo parlare delle Accademie militari. Lo Stato, ogni anno, stabilisce un numero, cioè un contingentamento proporzionato ai bisogni dell'esercito (*Interruzioni - Commenti*). È notorio come, quasi ogni anno, il numero dei candidati sia notevolmente maggiore del richiesto. L'accettazione avviene per selezione, attraverso esami di ammissione. Certo non è escluso che fra i non ammessi vi possano essere dei giovani che avrebbero potuto riuscire dei buoni ufficiali, ma dobbiamo riconoscere che, per ora, non abbiamo a disposizione un sistema selettivo migliore. Bisogna dunque accettarlo così com'è, ed affidarci anche all'intelligente comprensione degli esaminatori.

Se dunque, nonostante i riconosciuti inconvenienti, l'esame di ammissione, irrigidito da un numero prefissato, viene praticato con successo dalle Accademie militari, perchè non estenderlo anche nella vita civile per le ammissioni all'Università?

Solo così potremo decongestionare l'ambiente ed evitare il continuo svilimento delle lauree.

È doloroso constatare come, anche ai più modesti impieghi, oggi concorrano laureati di ogni genere; e così ingegneri si prestino a rivestire di una non necessaria dignità tecnica le rappresentanze dei più modesti prodotti. Tutto ciò è conseguenza della tragedia del numero. Ne volete una prova? (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ne sono tutti convinti! (*Si ride*).

BERNOCCO. Dalla relazione Bolzon rileviamo che nel 1933 si sono avute numero 904 lauree in ingegneria; dalle statistiche e dai confronti con gli anni precedenti risulta che i laureati in ingegneria sono in continuo aumento. Per contro, la possibilità di assorbimento, tenuto conto dei decessi, dei funzionari che vanno in pensione, e di un auspicato incremento della produzione, il fabbisogno annuo si aggira intorno a 500 lauree. Ogni anno dunque, si ha uno stuolo di circa 400 ingegneri che vanno ad aggravare le già gravissime sorti dei colleghi disoccupati.

Sfolliamo dunque le Università. Accogliamo solo i migliori. Sarà così possibile svolgere

un insegnamento più proficuo; ed i futuri laureati potranno costituire realmente una *élite* preparata a raggiungere quei posti di comando, che, per le migliori fortune della Nazione, debbono essere affidati esclusivamente a posti e menti adeguate.

Altro problema che attende la soluzione è quello relativo all'esame di Stato. Per il fatto che questo possa essere affrontato a brevi giorni dalla laurea, viene a prendere la sua stessa fisionomia e ragione di essere.

In brevi anni si è ridotto ad una specie di doppione dell'esame di laurea. Se dobbiamo conservarlo, bisogna ripristinarlo in tutta la sua essenza.

« La laurea od il diploma — dice la relazione Bolzon — ha esclusivo valore di qualifica accademica e non abilita all'esercizio professionale se non dopo che sia stata integrata dall'esame di Stato obbligatorio per tutti coloro che intendono esercitare la professione. Con l'esame anzidetto che costituisce uno dei capisaldi del nuovo ordinamento dell'istruzione superiore, lo Stato, spiegando quell'attività di tutela sociale che gli è propria, può accertare l'adeguata maturità e preparazione dei laureati ai fini dell'esercizio professionale ».

Ma parlare di maturità ai fini professionali, senza esigere un adeguato e controllato periodo di pratica, è dire cosa vana e contentarsi di vuote apparenze.

Se dunque è necessario, bisogna mettere i giovani nelle condizioni di poter svolgere la pratica richiesta. Ecco l'ostacolo! Dobbiamo eliminarlo, se non vogliamo condannare l'istituzione. Non vediamo perchè in regime corporativo non si possa assegnare agli uffici statali e parastatali, agli ospedali, agli stabilimenti industriali, e se del caso anche agli studi professionali, un determinato e proporzionato numero di giovani laureati i quali possano svolgere gratuitamente, si intende, il voluto periodo di tirocinio.

Passiamo infine ad esaminare la possibilità di funzionamento delle varie Università.

Va subito premesso che, per mantenere tutte le attuali sedi universitarie, e tutte le attuali cattedre, i mezzi finanziari disponibili non sono adeguati. A questo proposito riferiremo quanto già molto esaurientemente disse l'onorevole Zingali; abbiamo circa 3000 cattedre di cui solo il 40 per cento occupate da professori ordinari. E per essere precisi, su 3000 cattedre solo 1575 sono destinate a professori ordinari.

Di queste solo 1383 sono effettivamente occupate da ordinari. Si disse che dal sistema

dell'incarico si dovesse attendere una selezione per i nuovi insegnanti.

In effetto abbiamo avuto una moltiplicazione del sistema a causa appunto delle costrizioni di bilancio.

E sapete a quale stipendio vengono remunerati i professori incaricati?

A lire seimila annue lorde!

Il fatto non ha bisogno di commenti.

S'impone, dunque, l'unica soluzione possibile. Se non possiamo mantenere con la voluta dignità ed efficienza tante cattedre, riduciamole.

Potremmo almeno concentrare gli sforzi ed impiegare meglio i mezzi disponibili.

In Italia abbiamo ad esempio troppe scuole di ingegneria e di architettura.

Se passiamo ad esaminare i bilanci di alcune di queste scuole, appare evidente come queste non siano nella possibilità di un serio funzionamento, nonostante l'abnegazione ed il sacrificio degli insegnanti.

Inoltre quasi tutte le Scuole di ingegneria in questi ultimi decenni si sono messe in gara per istituire corsi e sezioni che prima erano caratteristica e prerogativa di pochi politecnici.

Così, ad esempio, la Scuola di ingegneria di Roma, che vanta nobilissime tradizioni nel campo dell'architettura e dell'ingegneria civile, ha voluto istituire corsi completi di meccanica e di elettrotecnica; così dicasi di Genova, dove prima accorrevano quasi esclusivamente i giovani che volevano conseguire la laurea d'ingegnere navale.

In tal modo i gabinetti sperimentali e di esercitazioni, di costosissimo impianto, si sono moltiplicati; e per le note costrizioni di bilancio non solo non hanno potuto raggiungere quella compiutezza che sarebbe necessaria, ma, quel che è peggio, non possono essere dovutamente aggiornati al rapido ed incalzante progredire della scienza e della tecnica.

Ed ora viene fatto di domandarsi: Perchè non ritornare un po' al passato e dare una caratteristica, se non addirittura una specializzazione alle varie scuole?

Concentrati i mezzi finanziari e riunite le più eminenti figure di insegnanti, si avrebbe un sicuro vantaggio nel funzionamento della scuola e nella preparazione dei giovani.

Inoltre va tenuto presente che certe sedi universitarie non possono certo essere giustificate dalla popolazione scolastica della regione.

D'altra parte, l'importanza delle loro cattedre non è sempre tale da agire come forza di attrazione sui giovani delle altre provincie.

L'Emilia ad esempio conta ben quattro sedi universitarie; tre la Toscana e tre la Sicilia. Ne abbiamo due in Sardegna, due nelle Marche, due in Lombardia e via dicendo.

Pensiamo che, pur apprezzando le nobilissime tradizioni, e l'altissima influenza culturale che nei tempi esse hanno saputo svolgere, oggi sia giunto il momento di vedere se non sia il caso di giungere a qualche soppressione.

A tale logica conseguenza si dovrebbe a maggior ragione arrivare se si dovesse, come riteniamo necessario, arrivare al contingentamento delle ammissioni nelle Università.

Oggi la velocità dei mezzi di trasporto ha abbreviato le distanze, e pertanto certe dislocazioni o distretti universitari appaiono del tutto superati.

Interessi locali o personali, nel clima politico ed unitario creato dal DUCE, debbono una buona volta tacere e scomparire di fronte a quello superiore della Nazione, al cui raggiungimento non è certo ultimo fattore la solida ed efficiente preparazione dei laureati di domani. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936. (450)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 1960, concernente l'aumento della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione; (398)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934-XIII, n. 1961, che modifica gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti; (405)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1984, recante provvedimenti in materia di tasse automobilistiche; (408)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1995, recante

norme transitorie sulle destinazioni degli uditori giudiziari e sulle applicazioni dei giudici e sostituti procuratori del Re; (414)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º dicembre 1934-XIII, n. 2043, concernente la estensione agli ufficiali della Milizia Nazionale della strada della facoltà concessa, in via transitoria, col Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1673, ad alcune categorie di ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale; (420)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º dicembre 1934-XIII, n. 2040, che dà facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare le norme da osservarsi sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio; (424)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º dicembre 1934-XIII, n. 2044, concernente la cessione gratuita in proprietà indivisibile ai Comuni di Milano e di Monza del Palazzo Reale di Monza, dei relativi giardini e della parte del Parco annessa al Palazzo; (429)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2079, recante proroga dell'esercizio, da parte della Banca d'Italia, del servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale; (430)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2102, che autorizza l'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case in Taranto per gli ufficiali della Regia marina; (431)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2071, concernente l'autorizzazione all'I. N. C. I. S. per la costruzione di case nell'isola di Lero per il personale statale; (432)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2078, riguardante l'autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti ad eseguire le operazioni previste dal Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII n. 1653, riguardante provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie. (433)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936: (450)

Presenti e votanti . . . . .	339
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	334
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 1960, concernente l'aumento della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione: (398)

Presenti e votanti . . . . .	339
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	337
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934-XIII, n. 1961, che modifica gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti: (405)

Presenti e votanti . . . . .	339
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	336
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1984, recante provvedimenti in materia di tasse automobilistiche: (408)

Presenti e votanti . . . . .	339
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	337
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1995, recante norme transitorie sulle destinazioni

degli uditori giudiziari e sulle applicazioni dei giudici e sostituti procuratori del Re: (414)

Presenti e votanti . . . . .	339
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	336
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1934-XIII, n. 2043, concernente la estensione agli ufficiali della Milizia Nazionale della strada della facoltà concessa, in via transitoria, col Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1673, ad alcune categorie di ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale: (420)

Presenti e votanti . . . . .	339
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	337
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1934-XIII, n. 2040, che dà facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare le norme da osservarsi sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio: (424).

Presenti e votanti . . . . .	339
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	337
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1934-XIII, n. 2044, concernente la cessione gratuita in proprietà indivisibile ai comuni di Milano e di Monza del Palazzo Reale di Monza, dei relativi giardini e della parte del Parco annessa al Palazzo: (429)

Presenti e votanti . . . . .	339
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	336
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2079, recante proroga dell'esercizio, da parte della



LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1935

Banca d'Italia, del servizio di Regia tesoreria provinciale coloniale: (430)

Presenti e votanti. . . . .	339
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	337
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2102, che autorizza l'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case in Taranto per gli ufficiali della Regia marina: (431)

Presenti e votanti. . . . .	339
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	337
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2071, concernente l'autorizzazione all'I. N. C. I. S. per la costruzione di case nell'isola di Lero per il personale statale: (432)

Presenti e votanti. . . . .	339
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	337
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2078, riguardante l'autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti ad eseguire le operazioni previste dal Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1653, riguardante provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie: (433)

Presenti e votanti. . . . .	339
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	334
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro

— Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barni — Begnotti — Belelli — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Costamagna — Besozzi di Carnisio — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Bufferini Guidi — Buronzo — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calzabini — Canelli — Cao — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Cianelli — Ciarlantini — Cilento — Clavenzani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Cristini — Cro — Crollalanza — Cucini — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francischi — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — Dentice Di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi De Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Di Castelferretto — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Gastaldi — Genaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovanni — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Griffey — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Labadessa — Lai — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Leoni — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezoli — Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marchini — Maruccci — Maresca Di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni —

Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Moncada Di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Motta — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oggianu — Olivetti — Olino — Oppo Ciproano Efisio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pisenti Pietro — Pocherra — Postiglione — Pottino Di Capuano — Preti — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Razza — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossoni — Rotigliano.

Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Techio — Teruzzi — Tommaselli — Trapani-Lombardo — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Urso — Usai.

Varzi — Vaselli — Vecchini Rodolfo — Velo — Ventrella — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Visco.

Zingali.

*Sono in congedo:*

Capialbi — Capri-Cruciani.

Sacco.

Ungaro.

*Sono ammalati:*

Antonelli.

Catalano — Cingolani.

De Carli Nicolò — Donegani.

Foschini.

Mazzucotelli.

Panunzio.

Rossi Ottorino.

Verdi — Vinci.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Arnoni.

Basile — Biagi.

Costamagna.

Di Belsito Parodi Giusino.

Fabbrici.

Garibaldi — Gorio — Gray.

Klinger.

Lucchini.

Maraini — Mazzini.

Spinelli Francesco.

*Richiamati alle armi per mobilitazione:*

Oddo Vincenzo.

Pettini.

### Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di un'interrogazione presentata oggi.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle corporazioni, per conoscere se non ritenga opportuno dare disposizioni che precisino la qualifica che spetta agli odontotecnici, allo scopo di disciplinare con criteri di uniformità il trattamento che ad essi spetta nei rapporti con i datori di lavoro, tenuto conto che la loro prestazione è, per quanto tecnica, puramente manuale, esecutiva, contenuta nei limiti determinati dal Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e tenuto conto dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1926, n. 562-998.

« PERNA ».

PRESIDENTE. L'interrogazione testè letta sarà iscritta nell'ordine del giorno, e svolta a suo turno.

**La seduta termina alle 19.45.**

### Ordine del giorno per la seduta di domani

alle ore 16.

I. — *Discussione dei disegni di legge:*

1 — Costituzione del Parco Nazionale dello Stelvio. (384)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1990, riguardante l'assegnazione di ricevitorie postali

e telegrafiche con retribuzione non superiore a lire 14.000. (413)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2070, concernente il contributo dello Stato per il funzionamento del Museo centrale del Risorgimento in Roma. (427)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2143, che ha dato esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria stipulata in Roma il 18 novembre 1934-XIII per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume. (435)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2096, relativo alla proroga dell'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini fra l'Italia e le Isole di Malta, Zante e Corfù della Compagnia « Cable and Wireless Ltd » succeduta alla « Eastern Telegraph Company » e della manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini italiani attraverso lo Stretto di Messina e dell'esercizio del cavo telegrafico sottomarino fra Trieste e Corfù. (436)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 2038, concernente l'estensione alla Tripolitania dell'attività dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica. (437)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2184, che proroga i termini per l'inizio e la fine della demolizione delle navi da carico. (454)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2245, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti per l'esercizio dei servizi ma-

rittimi sovvenzionati del Gruppo D (Isole Eolie). (456)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2059, riguardante l'autorizzazione all'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano ad assegnare contingenti supplementari di produzione. (457)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2171, concernente la concessione di un assegno vitalizio straordinario annuo alla signora Madalena Sirotkovich, vedova Vucassovich da Spalato. (458)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 17, relativo alla nuova convenzione da stipularsi con la « Italcable » Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini. (460)

12 — Concessione alla Regia Università di Roma, per il funzionamento della Regia Clinica delle malattie tropicali e subtropicali, di un contributo di lire 40.000 da prelevarsi dai bilanci delle quattro Colonie africane. (464)

II. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936. (443)

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

